


CONDIZIONI DELL' ASSOCIAZIONE

La Gazzetta di Roma uscirà ogni giorno eccettuati i festivi.

I PREZZI VENGONO FISSATI

A Roma per trimestre 2 50.
Alle Province (franco) 2 80.
All' Estero franco fino ai Confini. 2 80.



AVVERTENZE

Le lettere, e i pieghi dovranno essere diretti affrancati alla Direzione della Gazzetta di Roma nella Tipografia Salviucci in Piazza de' SS. XII. Apostoli.

GAZZETTA DI ROMA

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE NELLA SPECOLA DEL COLLEGIO ROMANO ALL' ALTEZZA DI METRI 48,7 SUL LIVELLO DEL MARE

GIORNI DELL' OSSERVAZIONE	Barometro ridotto alla Temperat. di 0°R.	Termometro R. ester. al Nord	Igrometro a capello	Direzione del vento	Stato del cielo	Osservazioni fatte ad ore diverse
29 Novembre	Poll. 28 lin. 3,8	+ 5, 8°	10°	N. dd.	Sereno.	Dalle 9 pomer. del 28 Novembre fino alle 9 pomer. del 29 Temperat. mass. + 14,3 Temperat. min. + 5,5.
» 3 pomer.	» 28 » 3,2	+ 14, 0	26	Calma.	Sereno.	
» 9 pomer.	» 28 » 3,5	+ 9, 0	10	N-N-O. dd.	Sereno.	

ROMA 30 Novembre.

PARTE UFFICIALE

NOTIFICAZIONE

SUL RIFIRO E CONCAMBIO DEI BONI DEL TESORO

Serie Lettera A.

Per diluire qualunque apprensione sopra i Bani del Tesoro della Serie A, intorno ai quali dubita il Pubblico che ne circolino alcuni contrafatti anche in litografia, il Ministero delle finanze è venuto nella determinazione di ritirare i medesimi e cambiarli con altri portanti tutte le cautele usate nelle serie successive.

I possessori quindi dei Bani della Serie A. sopraindicata, sono invitati di presentarli in Roma alla Cassa della Depositeria generale, ove confrontati colla relativa matrice, se legittimi, saranno all'istante concambiati, e se contrafatti, ne sarà elevato verbale firmato dal portatore e dall' impiegato della Cassa, cui uniti i Bani difettosi, firmati anch'essi per l'autenticità, verrà rimesso al Ministero.

In quanto poi alle province, ove non può seguire la verificazione nell'atto, dovranno i Bani essere trasmessi in Roma, e saranno ritornate le valute ai luoghi rispettivi, nei termini qui appresso indicati; e questa trasmissione può aver luogo tanto direttamente dai possessori o loro corrispondenti, quanto per mezzo delle Casse Camerali, cui possono essere dai medesimi possessori affidati, alle quali si vanno a dare le convenienti istruzioni per le reciproche cautele.

Per tutti quei possessori, cui non fosse riuscito possibile fare la trasmissione dei Bani in proposito, nei termini sotto indicati, viene assegnato altro termine perentorio fino a tutto il giorno 16 dicembre prossimo per presentarli alla Depositeria generale ove, confrontati colla matrice, saranno immediatamente cambiati.

Dalla Nostra Residenza li 30 novembre 1848.

Il Ministro delle Finanze G. LUNATI.

	TERMINI	
	A TRASMETTERE I BONI IN ROMA	A RICEVERNE IL CONCAMBIO IN PROVINCIA
Roma	a tutto li 4 Dicembre	contemporaneamente
Civitavecchia Viterbo Spoleto Rieti Perugia Velletri Frosinone Ancona Macerata Fermo Ascoli Camerino Pesaro Bologna Ferrara Forlì Ravenna Benevento	» li 5 detto	8 Dicembre
	» li 6 detto	10 detto
	» li 8 detto	14 detto

DISPACCIO

diretto dal signor Ministro della Istruzione pubblica ai due Eminentissimi Arcicancellieri delle Primarie Università di Roma e Bologna li 30 novembre 1848 N. 106.

Nella decisa intenzione di recare ad atto le benefiche disposizioni del Santo Padre, annunciate nel N. 219 della Gazzetta di Roma, per l'istituzione delle due nuove Cattedre di Economia pubblica, e di Dritto Commerciale nelle due Università primarie dello Stato Pontificio, non che dell'altra di Agraria nella sola Università Romana, essendone di questa già provveduta l'altra primaria Università di Bologna, premessi i necessari concerti, e udito il Consiglio dei Ministri, ho definitivamente disposto che le Cattedre in discorso vengano tosto aperte a pubblica utilità.

È pertanto che mi dirigo a Vostra Eminenza Reverendissima, affinché si compiaccia di pubblicare il Concorso alle medesime per esame nei modi consueti.

Profitto dell'incontro ec.

C. E. MUZZARELLI.

Il Consiglio dei Ministri, dietro relazione del sig. Ministro dell' Interno, ha accettata la dimissione data dal sig. Principe di Roviano, della carica di Controllore generale.

CONSIGLIO DI STATO.

Nel giorno di domani 1. Dicembre e nei giorni susseguenti, alle ore 9 antimeridiane, si riuniranno le Commissioni speciali, incaricate a redigere contemporaneamente i vari progetti di Leggi, ordinati dal Consiglio de' Ministri.

PARTE NON UFFICIALE

S. P. Q. R.

NOTIFICAZIONE

Considerando essere decorso il termine stabilito con l'editto 20 agosto 1847, a ridurre le aperture dei vani che immettono nella via del Corso;

Considerando la necessità di provvedere al decoro della città, alla sicurezza degli abitanti, e promuovere lavori anche privati;

Il Senato ordina:

1. È prorogato definitivamente a tutto febbraio 1849 il termine, fissato con l'editto 20 agosto 1847, onde i proprietari di case, lungo la via del Corso, abbiano ridotto compiutamente

te ad aprire nella parte interna tutte le porte non ancora ridotte in questo modo.

2. Passato il febbraio non potrà ottenersi altra proroga, e la riduzione, quantunque già incominciata o commessa, si farà di ufficio, a spese de' proprietari che non l'avessero adempiuta.

3. La stessa riduzione dovrà farsi nelle porte che si rinnovino, o nelle quali si faccia notevole ristaurò, in qualunque altra via o piazza.

4. Nella via del Corso, entro il termine designato nell' articolo 1, e nelle altre vie o piazze, quando si darà avviso che si rinnoveranno i selciati o i marciapiedi, dovranno i proprietari di case incondottare fino al piano stradale le acque di tutti i tetti, siano o no attualmente forniti di canali; rimanendo a carico dell' amministrazione comunale la condottura ulteriore sotto il piano medesimo.

5. Nei fienili interni all' abitato, e descritti nell' annesso elenco, non potrà riporsi fieno, paglia, legnami o altre materie di facile combustione. Il fieno o paglia ripostavi nella presente stagione non potrà restarvi oltre il mese di giugno 1849.

6. I fienili medesimi, se meritassero sostanziali ristauri, dovranno ridursi ad uso di abitazioni o di granai, come più si stimi opportuno dall' autorità comunale, avuto riguardo alla località.

FIENILI D' ABOLIRSI

RIIONE MONTI

Via Madonna del Buon Consiglio n. 2. -- Via Alessandrina n. 51, 52 e 54. -- Via Tempio della Pace n. 3 e 4. -- Via di s. Pietro in Vinculis n. 16 e 40. -- Via del Colosseo n. 15 e 16. -- Via di s. Maria Maggiore n. 139. -- Via Caprareccia n. 8, 10, 11 e 14. -- Via Graziosa n. 43 e 45. -- Via del Cardello n. 25. -- Via del Pozzolo alla Madonna de' Monti n. 6. -- Via Sette Sale n. 8. -- Via Ruinaglia n. 2 ed 11. -- Via delle Vasche n. 5. -- Via delle Stalle n. 8. -- Via s. Francesco di Paola n. 3. -- Via Magnanapoli n. 264. -- Via Porta Pia n. 16. -- Via Cimarra n. 61.

RIIONE TREVI

Vicolo del Basilico n. 10 ed 11. -- Via del Giardino del Papa n. 32.

RIIONE CAMPO MARZO

Vicolo del Vantaggio n. 2 e 3. -- Via Condotti n. 11. -- Piazza de' Miracoli n. 36, 71, 72, 73, 74, 79 e 82. -- Via Colonnette n. 1. -- Via delle Cascine n. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 44, 45, 48, 49 e 51. -- Vicolo dell' Inferno n. 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 e 27.

RIIONE RIPA

Via de' Fienili n. 76 ed 87. -- Piazza della Bocca della Verità n. 66 e 67. -- Via della Fontanella n. 8, 9, 18, 19, 20, 24 e 25.

RIIONE CAMPITELLI

Via della Bufala n. 8 e 16.

RIIONE TRASTEVERE

Vicolo del Merangolo n. 21. -- Via de' Salumi n. 28, il num. 1° e 2° -- Vicolo di s. Francesco a Ripa n. 11. -- Vicolo Moroni n. 12. -- Via Longara n. 14, 51 ...

RIIONE BORGO

Via Borgo Vittorio n. 30 e 44. -- Vicolo del Falco n. 20. -- Vicolo del Boia n. 3 e 4. -- Via Borgo s. Spirito n. 51, 52 e 54. -- Detta Via nell'interno n. 102A e 103.

RIIONE REGOLA

Via Zoccolotto n. 92. -- Via dell'Armata n. -- Via Arco Vaccinari n. 26. -- Piazza Farnese n. 100. -- Via Paradiso n. 47.

RIIONE PONTE

Vicolo delle Palle n. 24. -- Vicolo Albergo di Civitavecchia n. 48.

TOMMASO CORSINI *Senatore.*

CLEMENTE LAVAL DELLA FARGNA

CARLO ARMELLINI

VINCENZO COLONNA

FRANCESCO STURBINETTI

OTTAVIO SCARAMUCCI

LORENZO ALIBRANDI

Conservatori.

GIUSEPPE ROSSI *Segretario.*

In un bullettino straordinario del *Contemporaneo*, con data del 25 Novembre, ore 12 del mattino, si riferisce un colloquio, che supponesi avere avuto luogo tra SUA SANTITÀ' e il Conte Terenzio Mamiani.

Noi siamo autorizzati a dichiarare che il *Contemporaneo* è stato male informato, e il racconto del colloquio è più che inesatto.

Allo scritto intestato « Tre manifestazioni » inserito nella Gazzetta di Bologna del 27 novembre, firmato dai signori Marco Minghetti, Carlo Bevilacqua, Annibale Banzi, risponderà cui spetta, seppure occorre risposta. Vuolsi solo ora correggere alcun errore di fatto che concerne al Ministero; poichè non è vero che esso dichiarasse a quei signori Deputati, avrebbe annunziato al Consiglio l'incominciamento del Processo per l'assassinio del Conte Rossi; bensì dichiarò che l'avrebbe annunziato, se ne fosse stato richiesto, perchè il suo dovere era piuttosto quello di fare, anzichè quello di parlare: e siccome niuno fece quella interpellazione, e forse ne fu cagione che in quella prima tornata era anche assente il Ministro di Grazia e Giustizia, così non può darsi debito al Ministero se tacque. Ma esso invece subitamente operò, ingiungendo agli Officiali di Giustizia la compilazione del processo, perchè zelante dell'ordine pubblico, e perchè conscio del suo dovere e della dignità del Governo. Rispetto poi all'essere rimasto muto sulla proposizione del Deputato Potenziani, il Ministero tenne suo dovere il tacersi, perchè la richiesta era fatta al Consiglio, e non a lui; e perchè non poteva egli, senza incorrere in qualche accusa, parteggiare per l'uno o per l'altro partito in cosa sì delicata, e dove si richiedeva piuttosto una esternazione de' sentimenti intimi di ciascun Deputato, anzichè un atto di Governo.

Il P. Alessandro Gavazzi, che giunto a Viterbo per essere condotto nelle prigioni di Corneto, per misure di Polizia adottate in Bologna, fu dalla Guardia Civica di quella città chiesto in custodia, e ne fu indi chiesta la liberazione, affinchè potesse liberamente recarsi a Venezia, come chiedeva; è giunto jeri sera in Roma, per trattarsi pochi momenti. Egli ha data fede di astenersi in appresso da qualsiasi popolare predicatione, e di impedire anzi qualunque causa di popolari raduni, specialmente in questi momenti ne' quali l'ordine e la quiete interna è il primo mezzo di salute: egli manterrà la data promessa, e cancellerà col suo contegno le ombre del passato. Se non la mantenesse (che non è neppure a supporre), il Governo, che ha usato con lui sì generosamente, non sarebbe per certo nè indifferente nè ozioso sul conto suo.

Lunedì 27 corrente ha avuto luogo la solenne riapertura delle Scuole nell'Archiginnasio Romano. Assisettero alla solita Messa dello Spirito Santo il nuovo Ministro della pubblica Istruzione Monsignor

C. E. Muzzarelli, Monsignor Frattini Rettore, il Collegio degli Avvocati Concistoriali e gli altri di quell'Università, in unione ai Professori della medesima, che emisero la consueta professione di fede nelle mani del Ministro dell'Istruzione pubblica.

NOTIZIE INTERNE

BOLOGNA 27 novembre.

Siamo da questa Pro-legazione autorizzati a pubblicare, che pervenuta al Governo la notizia, essersi gli austriaci rafforzati al ponte del Panaro, sul confine di Castelfranco, sonosi immediatamente spediti distaccamenti di truppe per tenerne in osservazione le mosse.

Ieri ha avuto luogo la consueta solenne funzione pel riaprimiento delle scuole della Pontificia Università. Alla Messa dello Spirito Santo nell'Oratorio della Congregazione Spirituale degli studenti hanno assistito l'Emo sig. Cardinale Arcivescovo Opizzoni Arcicancelliere, il Rmo P. Paolo Venturini Rettore, gli almi Collegi della Università, e li signori Professori della medesima, che hanno emesso la professione di Fede nelle mani dell'Emo Arcicancelliere.

Questa mattina sonosi riaperte le Scuole con molta frequenza di studenti.

(Gazz. di Bologna.)

ALTRA DI DETTO GIORNO.

Possiamo assicurare che al ponte Sant' Ambrogio è stato spedito da Modena un mezzo battaglione di Austriaci con due pezzi d'artiglieria, e mezzo battaglione a ponte Navicello dalla parte di S. Giovanni.

Oggi stesso partiranno di qui per Castel franco e per S. Giovanni alcune compagnie di svizzeri, con un picchetto di dragoni; e si sono già richiamate da Forlì tutte quelle truppe che sono colà disponibili.

(Dieta Italiana.)

STATI ITALIANI

REGNO DELLE DUE SICILIE

NAPOLI 27 novembre.

Dopo una conferenza di ieri tra gli ammiragli Baudin e Parker, ed i Ministri esteri de Rayneval e Napier, questa mattina l'Ammiraglio suddetto Baudin, sul Vapore *il Plutone*, si è recato a Gaeta.

(La Libertà)

GRAN DUCATO DI TOSCANA

LIVORNO 27 novembre.

Ieri mattina il nostro Governatore, accompagnato dal consigliere di Governo Dott. Emilio Lambaridi, dal cittadino Petracchi, e da due amici suoi, si recò a visitare i forti della città. Nella fortezza vecchia, in Porta Murata, alla Porta del Molo, e alla Torre del Marzocco, dove si condusse per mare, esaminò attentamente e minutamente tutte le batterie, gli arsenali, e i mezzi di difesa che possono tutelare Livorno da qualunque aggressione dalla parte di mare, non che i lavori attivati pel miglioramento ed incremento delle nostre artiglierie. A ore 3 pomeridiane il Governatore si riduceva al Palazzo.

Il Professor Matteucci venne ieri in Livorno per dare le opportune disposizioni, onde il Telegrafo Elettrico dalla stazione della strada ferrata sia prolungato fino al palazzo del Governatore, e così divengano più pronte e immediate le comunicazioni col centrale Governo.

(Corr. livornese.)

PIEMONTE

TORINO 22. novembre.

PARLAMENTO NAZIONALE.

CAMERA DEI DEPUTATI.

Seduta del 21.

Merlo. Chiede la parola per una comunicazione.

Signori:

Le sostituzioni fedecommissarie sono universalmente, ed a buon diritto, tenute come affatto contrarie sia ai principii di giustizia, in quanto nucono troppo spesso a quell'eguaglianza di trattamento verso i discendenti d'una stessa famiglia che non vuol essere alterata fuorchè per causa della differente loro benemeranza; sia alla pubblica utilità, perchè necessariamente tendenti a sottrarre i vincolati beni alla libertà del commercio. La gravità delle quali considerazioni non era certamente sfuggita affatto alla sapienza dei nostri legislatori, giacchè procurarono in ogni tempo di restringerne la facoltà coll' accordarla soltanto ad alcune classi di persone, appunto per menomarne gli effetti che ben conoscevano perniciosi e funesti. Tuttavia se codeste restrizioni riuscirono da un canto a diminuirne le nocive conseguenze, non può dubitarsi che dall'altro ne aggravarono l'odiosità col farne un privilegio ad esclusivo favore d'alcuni: quindi è, che le sostituzioni fedecommissarie, condannate dalla doppia ragione economica e giuridica, e a un tempo stesso dal principio d'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, debbono oramai scomparire dalla nostra legislazione; in guisa che non solamente la facoltà di farle sia per l'avvenire vietata indistintamente a tutti, ma vengano i già stabiliti vincoli risolti, sicchè i beni fedecommissarii siano restituiti alla voluta libertà del commercio.

E giacchè il governo del Re già ebbe a provvedere in tale conformità rispetto alla Sardegna con reale decreto, ragion voleva che non si tardasse ad estendere così giusto ed utile provvedimento agli Stati di Terraferma. Ho perciò l'onore di presentare alla Camera dei Deputati il seguente progetto di legge, punto non dubitando che sarà senz'altro per essere favorevolmente accolto ed adottato.

PROGETTO DI LEGGE

CARLO ALBERTO EC. EC.

Sulla relazione del nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia,

E sentito il consiglio de' Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le disposizioni eccezionali portanti facoltà di erigere fedecommissi, primogeniture e maggioraschi, contenute nell'alinea dell'art. 879 del codice civile, e nei regii editti delli 18 novembre 1817, e 14 ottobre 1838, sono abrogate.

Art. 2. I fedecommissi, maggioraschi, e le primogeniture già effettivamente eretti prima della promulgazione della presente legge sovra beni stabili, od in via di subrogazione sovra effetti del debito pubblico, sono dichiarati risolti nell'attuale possessore.

Tuttavia la nuda proprietà della metà dei beni o valori così svincolati, rimarrà riservata a favore del primo o dei primi chiamati, purchè dipendenti dall'attuale possessore, ed a favore d'ogni altro primo o dei primi chiamati, se il possessore attuale avrà oltrepassato gli anni sessanta; con che i predetti chiamati si trovino viventi al tempo della promulgazione della presente legge.

Art. 3. Nei casi di divisione dei beni o valori come sovra svincolati, il discendente chiamato e soggetto alla patria potestà del condividente sarà rappresentato da un curatore speciale.

Il nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia, è incaricato di presentare il sovraenunciato progetto di legge alla Camera dei Deputati, e di sostenerne la discussione.

Corsi domanda venga trasmessa alla commissione incaricata dell'esame della legge sulla sicurezza pubblica la petizione del commercio di Torino, con cui si domandano pronti provvedimenti onde ovviare ai disordini che accadono in questi giorni.

Il Presidente comunica alla Camera alcune proposizioni riguardanti il progetto di legge ora in discussione.

Proposizione di Martinet.

Considerando, che non pare decoroso che la proposta di somministrare soccorsi ai nostri fratelli delle provincie unite, sia confusa in una medesima legge con quella che tenderebbe a provvedere ai mezzi di pubblica sicurezza;

Che alla somministrazione regolare de' soccorsi premenzionati, si potrebbe provvedere sufficientemente ed in modo adeguato colla proposta della commissione, nella quale, d'altronde la camera potrà, ove d'uopo, in ulteriore discussione, introdurre le emendazioni o variazioni che le parranno benive.

Che ai mezzi di pubblica sicurezza si può provvedere efficacemente col mezzo della legge già proposta dal Ministero in seduta delli 11 luglio ultimo scorso, e delle variazioni o degli emendamenti di cui dalla Camera si crederà la medesima suscettibile nelle attuali emergenze, senza che vi sia necessità d'un'altra nuova proposta di legge, sintanto che la prima già presentata e tendente, in massima, allo stesso scopo, sia stata nè ammessa nè reietta e nemmeno riferita alla Camera: e quantunque la commissione relativa sia stata nominata dagli uffici, la Camera manda alla commissione già nominata per riferire sulla proposta di legge delli 11. luglio 1848, fatta dall'allora ministro sig. conte Sclopis, di presentare la sua relazione in proposito; ed intanto passa alla discussione sulla proposta fatta dalla commissione nella seduta delli 14 novembre corrente.

Sclopis. Svolge la proposizione da lui presentata. Dice essere sveniente il riunire una legge di polizia con una legge di beneficenza. La legge di pubblica sicurezza, egli soggiunge, è altamente richiesta dalle attuali circostanze; poichè sebbene il Ministero non abbia ancora presentato la statistica dei delitti, pure supplisce la notorietà di alcuni fatti deplorabili ultimamente avvenuti a provarne l'aumento. La legge di beneficenza, fatta disgiuntamente dalla prima, e anch'essa voluta dalla necessità dell'emigrazione, servirà a completare l'antecedente e a darle forza. La legge di beneficenza però dee essere fatta sopra basi più larghe di quelle che sono stabilite nel progetto di legge presentato dal Ministero. Per la qual cosa vuole che facciano due distinti progetti, dei due scopi che si è prefissa la legge; e che quello di beneficenza, dichiarato urgente, venga rimandato alla commissione.

Monti. Concorda col preopinante sulla necessità di fare due leggi separate; ma si oppone che quella di beneficenza venga rimandata ad una commissione, desiderando venga trattata fin d'ora.

Ministro dell'Interno. Teme, vedendo l'opposizione incontrata dal suo progetto, di non essere stato inteso.

S'oppono alla separazione della legge, adducendo non aver egli inteso col progetto proposto di fare una legge di beneficenza, perchè il sussidio accordato a coloro che ne venissero colpiti, era stato determinato dalla necessità di fissare un assegno a chi deve vivere in un dato luogo. Non si oppone al progetto di una legge di beneficenza, ma crede necessario che essa non sia stabilita sopra sì piccole proporzioni, e che si aumentino i fondi accordati a quest'uopo al Ministero. Osserva finalmente, che la legge di sicurezza proposta dal deputato Sclopis è piuttosto repressiva che preventiva; e che è necessario conoscere le persone che girovagano nelle città e nei villaggi, onde sorvegliare i sospetti,

e allontanare quelli che potrebbero dirsi il rifiuto degli altri paesi.

Galvagno, Domanda sia posta ai voti la proposizione Sclopis.

Il Presidente. La rilegge, onde vedere se è adottata dalla Camera.

Proposizione di Sclopis.

Essa è del seguente tenore: «La Camera, riconoscendo l'urgenza di provvedere colla maggiore energia di mezzi legali alla prevenzione ed al reprimimento di reati contro le proprietà e le persone, che con istraordinaria frequenza da qualche tempo si commettono nello Stato; e desiderando ad un tempo che con apposita legge, ed in quella maggior larghezza che comporta l'attuale condizione delle finanze si forniscano di sussidio i cittadini delle Provincie unite di recente allo Stato, i quali per conseguenza del fatto dell'emigrazione non si trovino in caso di sopperire alla propria sussistenza.

Si passa allo scrutinio per appello nominale.

Votanti	135
Maggiorità assoluta	68
Pro	77
Contro	59

(L'Opinione.)

STATI ESTERI

FRANCIA

PARIGI 18 novembre.

La questione della presidenza eclissa ogni altra. È la gran faccenda che commuove ed agita la Francia da un capo all'altro. Dappertutto, nei circoli, nei caffè, nei teatri, ai pubblici passeggi, non si sente proferire che i nomi dei due candidati che si stanno disputando la suprema magistratura della Repubblica. Gli uni incitati, gli altri anelanti e come angosciati van predicando i meriti di questo e di quello. Gli è un fuoco continuato di argomenti, un tintinnio di parole da togliere l'udito. Circa al merito di Luigi Bonaparte, la questione si riduce in minimi termini: gli è un nome, un gran nome! Oh per questo sono tutti d'accordo; ma ecco dove principia la difficoltà: codesto nome che ricorda un glorioso passato, è desso veramente una garanzia per l'avvenire nella persona la quale non deve che al caso l'onore di portarlo? Non è egli piuttosto il grido di guerra di un partito, che lo adopera per giungere al suo scopo?

Gli è dunque un imbarazzo, una minaccia, una complicazione nella posizione del paese. Il nome del generale Cavaignac, per lo contrario, lo semplifica. — Le sue onorate antecedenze stanno sui campi di battaglia dell'Africa; le giornate di giugno hannogli dato i titoli alla confidenza della nazione, e la recente sua circolare non lascia alcun dubbio d'equivoco. In essa è posto tutto il suo pensiero; in essa è schiettamente indicata la sua politica. Il generale Cavaignac, proclamando il rispetto per la famiglia e per la proprietà, vuole evidentemente una repubblica sana e forte. Nessun sostegno, nessuna insidia; egli non si avvolge in alcun velo, e non inganna alcuno. Egli non è come volgarmente si direbbe: un uomo da giuocarla in ultimo.

ALTRA DEL 19.

È superfluo il ripetere che la questione della Presidenza della Repubblica è oggi il primo argomento su cui esercitano la penna i giornalisti. Non sarà però inopportuno il conoscere come lo *Spectateur*, giornale di Marsiglia, che si è dedicato alle libertà religiose, agli interessi popolari, e ai diritti di tutti, ragioni sulle due candidature oggi in grido, e concordi nelle sue opinioni col foglio ministeriale il *National* di Parigi. Ecco le sue parole:

«È egli l'entusiasmo o la ragione che dee guidare la Francia nella scelta del Presidente della Repubblica?

— Tale è la questione che ogni cittadino è chiamato a risolvere, e dalla quale dipende il nostro avvenire.

«Se un generale coperto di gloria, illustrato dalle vittorie si presentasse ai suffragi di una nazione in preda all'anarchia, e bisognosa di una mano ferma, di un'autorità possente per reprimere il disordine e dominare le fazioni, s'intenderebbe naturalmente che l'acclamazione unanime del popolo lo investisse del supremo potere.

«Il Gen. Buonaparte che dal fondo dell'Egitto accorre alla patria desolata da dieci anni di rivoluzione, e che è circondato da un'armata che lo adora, è inalzato sugli scudi dei suoi stessi soldati; la nazione ratifica la loro scelta, e l'impero è proclamato: ecco il risultato dell'entusiasmo, e di quella irresistibile potenza che chiamasi pubblica opinione.

Ma altri dieci anni di guerra e di patimenti cui la gloria non era sufficiente compenso, succedono all'anarchia che l'eroe era venuto a distruggere. La fortuna l'abbandona, e la Francia rovinata subisce il giogo dello straniero. In mezzo al duolo universale, quando a ciascuna madre mancava un figlio, quando l'agricoltura era abbandonata e il commercio distrutto, gli eredi di una mo-

narchia di quattordici secoli vengono a reclamare i loro diritti; il popolo non esamina se questi diritti sono sostenuti dalle bajonette straniere, e accoglie con gioia, con ebbrezza i discendenti de' suoi antichi sovrani. Nel tornare alla monarchia per entusiasmo, non si pensa a tornare alle antiche istituzioni che possono sostenerla; ed ecco che questa monarchia, minata dall'azione libera delle idee moderne, crolla ancora una volta.

«Finalmente, nel 1830, l'entusiasmo, men pronunziato sì ma sempre reale, della popolazione parigina, si attacca a un'ombra di autorità reale, e ricostruisce in fretta un edificio monarchico che mancava di fondamento, e non poteva reggere lungamente in piedi.

«Così l'entusiasmo, sempre l'entusiasmo! ci ha precipitati di rivoluzione in rivoluzione, e ci ha condotti alla situazione grave, complicata, minacciate in cui ci troviamo oggi. La ragione, la freddezza di ragione, il buon senso, la calma, la riflessione possono soltanto salvarci.

«La ragione, se la interroghiamo sulla questione della Presidenza, risponderà che non è né un nome, né un uomo, né una rimembranza, né un intrigo che possono ristabilire l'ordine, conservare la libertà, rigenerare il paese; ma solo l'onestà pubblica, la libertà per tutti, l'attaccamento, lo zelo, la virtù dei cittadini.

«La ragione risponderà che noi siamo arrivati a un'epoca di transizione in cui vanno a modificarsi i costumi, e a cambiar forma le istituzioni. Non è in poter di alcuno di fermare un tal movimento, né sono di troppo gli sforzi di tutti per regolare e dirigere questa inevitabile trasformazione, e condurla a fine senza scosse e senza violenza.

La ragione dirà altresì, che bisogna andare innanzi con fiducia nell'avvenire, invece di retrocedere verso il passato; che bisogna colmar l'abisso apertosi davanti ai nostri passi, invece di rivolgerci verso quelle strade che ormai ci sono chiuse per sempre.

«Ora, l'eleggere Luigi Bonaparte è un affidarsi nel tempo stesso a un nome, a un uomo, a una rimembranza, a un intrigo; è un cedere a un entusiasmo senza motivi, un tentare di fermare a un tratto una transizione irresistibile, un prepararvi nell'avvenire nuove scosse, nuove violenze, un fabbricare un ponte al socialismo, al comunismo; è finalmente un tornare verso un passato che non può più per noi esser glorioso, ma ripieno soltanto di dolori, di miserie e di rimorsi.

«Al contrario, scegliendo il Gen. Cavaignac, noi non obbediamo all'entusiasmo, ma al semplice buon senso: non ci appoggiamo al movimento, ma lo regoliamo; non riapriamo la voragine delle rivoluzioni, ma vi gettiamo la prima pietra per poi colmarla.

«Il Gen. Cavaignac non è un genio brillante, né un insaziabile ambizioso, né un ardente rivoluzionario, né un famoso eroe; egli è semplicemente un onest'uomo: e la Francia affidandogli le redini dello Stato, onorerebbe in lui quel genere di merito che è forse il solo negletto da sessant'anni a questa parte.

«Noi avremmo alla testa dei nostri affari menti illuminate, genii sublimi, abili intriganti, oratori possenti: proviamo una volta, proviamo a metterci un onest'uomo, un bravo soldato.

«Disgraziatamente, il Gen. Cavaignac si è fin qui circondato di un piccolo partito: noi però abbiamo ferma fiducia che elevato al potere dal voto spontaneo della Francia, corrisponderà a questo voto con una politica moderata e conciliante che tutti in fondo del cuore bramerebbero, e che niun altro forse che lui potrebbe ridurre a realtà.»

(Spect.)

Leggesi nel *Moniteur*:

Nel notificare all'arciv. di Parigi le disposizioni generali della circolare riguardante la cerimonia religiosa che doveva accompagnare il promulgamento della costituzione, il ministro dell'istruzione pubblica e dei culti aveva specialmente soggiunto, che «la capitale sarebbe lietissima di vedere il venerando prelato cui essa aveva dianzi accolto con tanta gioia e speranza, benedire nella costituzione i fondamenti di quella repubblica che è nata nel suo seno.»

La risposta dell'arcivescovo spira il più nobile ed il più puro patriottismo. Essa è la seguente:

«Signor ministro, io reputo a mia gran ventura d'invocar per primo le benedizioni celesti sopra la costituzione che di recente fu data alla Francia. L'Assemblea nazionale si onora agli occhi dei popoli colti, volendo finire l'opera sua come l'ha incominciata, coll'invocazione del nome di Dio. Noi domanderemo a quel Dio che tiene nelle sue mani i destini degl'umeri, di dare alla nostra diletta patria, dopo tante agitazioni, un riposo sicuro, il riposo del presente e dell'avvenire. Essa lo troverà con assodare le istituzioni politiche le quali sono in armonia colle proprie idee e coi propri bisogni. Possa la costituzione che noi stiamo per promulgare, e che la religione è per benedire, metter pro-

fonde radici nel paese! Possa ella chiuder l'era delle rivoluzioni, ed aprir quella de' politici miglioramenti!

«In quanto a noi, signor ministro, non solo ci farem solleciti di concorrere all'atto solenne decretato dall'Assemblea nazionale; ma porremo ancora tra i nostri principali doveri quello di far comprendere al popolo, e di fargli amare i principii che servono di base al nostro nuov'ordine politico.

«Gradite, signor ministro, ecc.»

Leggiamo nel *Journal des Débats* del 18 quanto segue:

«I decreti dei 27 aprile e 2 maggio 1848 hanno unito alla banca di Francia le banche dipartimentali di Rouen, di Lione, dell'Havre, di Lilla, di Tolosa, d'Orléans, di Marsiglia, di Nantes e di Bordeaux.

«L'art. 6 del decreto del 27 aprile porta in sostanza, che sei mesi dopo la sua promulgazione, i biglietti emessi dalle banche dipartimentali cesseranno d'aver corso come moneta legale, e che i portatori dei suddetti biglietti dovranno presentarli in questo frattempo alla banca di Francia o a' suoi ufficii (*comptoirs*), per cambiarli contro biglietti di banca.

«Nove decimi dei biglietti che erano stati emessi dalle banche dipartimentali, sono già stati ritirati; ma siccome importa terminare quanto prima una siffatta operazione, i possessori dei biglietti di questa specie che rimangono ancora in circolazione, sono invitati a presentarli direttamente, sia alla cassa di cambio della banca centrale a Parigi, sia alle casse delle succorsali nei dipartimenti.»

Il Segr. Generale
VILLE

ALTRA DEL 20.

L'Associazione democratica pubblicò un Indirizzò, in cui raccomanda la candidatura del Generale Cavaignac.

ALTRA DEI 21.

Parlavasi oggi nell'Assemblea d'una visita di Lord Normanby al Principe Luigi Napoleone Bonaparte ed all'ex-Re di Westfalia (Girolamo). Questa visita ha commosso tutto il Corpo Diplomatico, il quale si è, dicesi, riunito questa mattina presso il Nunzio del Papa.

Il signor Odilon Barrot ha dato jeri un gran pranzo, al quale assisteva la famiglia Bonaparte. Si assicurava, che se il signor Luigi Bonaparte è nominato, il sig. Odilon Barrot deve essere Vice-Presidente della Repubblica. (G. de Lyon.)

— Il Cardinale de la Tour d'Auvergne, Vescovo d'Arras, ha diretto al Clero della sua Diocesi una circolare, nella quale raccomanda la candidatura del Generale Cavaignac. (National.)

SPAGNA

MADRID 13 novembre.

DECRETO REALE.

Giusta quanto mi è stato proposto dal Ministro della marina, e d'accordo col Consiglio de' Ministri, io decreto quanto segue:

Art. 1. Sarà nominato un capo della flotta scelto fra i brigadieri (generali di brigata) che sotto il titolo di comandante generale delle forze navali delle province di Catalogna, di Valenza e delle Isole Baleari, avrà il comando delle forze che operano sulle coste delle sudette province.

Art. 2. Questo capo potrà pure, in caso di necessità, disporre dei legni appartenenti alla seconda ed alla terza divisione de' guardacoste, dopo di averne dato avviso ai comandanti dei medesimi.

Art. 3. Disporrà dei legni sotto il suo comando, d'accordo coi capitani generali delle province precipitate.

Art. 4. Risiederà in Barcellona, ma potrà, se il servizio lo esige, trasportarsi su qualunque altro punto sotto il suo comando, sia per dirigere le operazioni importanti, sia per visitare i legni e vegliare al loro buon governo.

Dato dal palazzo li 8 di novembre 1848.

(Firmata) LA REGINA.

(Controfirm.) MOLANO ROCA DE TOGOREZ.

In virtù del precedente decreto, la Regina si è degnata di nominare al prefato comando generale il brigadiere D. Jose Maria Bostellos y Barreda.

— Il generale Evaristo S. Miguel, antico ministro della guerra sotto la reggenza del duca della Vittoria, e che era stato esiliato da Madrid pochi mesi sono, ha ottenuto il permesso di rientrarvi.

— Abbiamo da Melitta lettere che fanno sperar qualche tranquillità per questa piazza. Il figlio dell'imperatore del Marocco è giunto nel campo moro dei dintorni. Ebbevi un convegno col governatore Melitta, ed è probabile una soddisfacente definizione delle liti pendenti fra la Spagna ed il Marocco. Il figlio dell'imperatore ha annunziato dalla parte di suo padre che in avvenire la piazza di Melitta più non sarebbe inquietata dai mori. (La Esper.)

L'International di Baiona del 16 ci annunzia che per decreti inseriti nella Gazzetta del 12, il duca di Gor, ed il marchese di Valdegama (Donoso Cortés) sono nominati inviati straordinari e ministri plenipotenziari presso l'imperator d'Austria e il re di Prussia.

— Le autorità di Madrid si occupano, nel caso che scoppiasse il cholera in quella capitale, in ordinare soccorsi per la popolazione. Fra le diverse disposizioni sanitarie, medici e chirurghi saranno adetti ai vari quartieri per curare gratuitamente le persone povere, le quali, oltretutto, riceveranno anche soccorsi in danaro.

La notizia sparsa in Madrid, che quella terribile malattia fosse comparsa a Dunkerque, produsse una vivissima sensazione.

— Leggiamo nel Comercio di Cadice degli 8, che diversi prigionieri politici d'una tal quale importanza arrivarono in quella città sotto la scorta della guardia civica. Ne giunsero eziandio per mare, sul battello a vapore Isabella II, e dicesi, si trovi fra questi ultimi il famoso capo di banda montemolinista Aznar, più conosciuto col sopra nome di Tojo de Carineña.

— Scrivono da Melitta all'Heraldo, che dopo un abboccamento tra il figliuolo dell'imperatore Abd-er-Rhaman ed il generale Chacon, governatore della piazza, le ostilità dei caballi nelle vicinanze cessarono quasi affatto.

— Scrivono dalle frontiere della Catalogna, in data del 13:

« A Barcellona corre voce nel giorno 11, che era avvenuto uno scontro dei più importanti nei dintorni di Cubell, città di 1200 anime, a dieci ore di cammino da Lerida, e trenta da Barcellona, fra il generale Lersundi, uno dei più distinti luogotenenti del generale Cordova, e Cabrera. Quest'ultimo, colto all'impensata, avrebbe perduto, da quanto si assicura, una quarantina d'uomini uccisi e oltre 200 prigionieri.

« Se la notizia è vera, questo fatto può riguardarsi come il più importante di quanti avvennero in Catalogna dopo l'ultima guerra civile.

« I sotto-ufficiali e soldati del distaccamento fatto prigioniero a Cabra, sono giunti testè a Walls. Il capo montemolinista Masgoret ha tenuta in questa circostanza una condotta che l'onora. Poco distante da Cabra, ha fatto schierare i prigionieri in battaglia, e consigliò gli uomini che volessero prender partito per Carlo VI ad uscir dalle file e fare tre passi innanzi. Non essendosi mosso alcuno, Masgoret parve approvare d'un cenno la devozione di quei militari, fece distribuire loro qualche moneta e rilasciarli in libertà. Quanto all'ufficiale comandante,

ferito gravemente, gli venne fatta, poco lungi, la proposta stessa, e dietro un energico suo rifiuto, fu rimesso anch'egli in libertà.

« L'importante città di Sitjes, che conta quasi 6000 anime, e che non è che a otto ore di cammino da Barcellona, è in profonda costernazione. La notte degli 8 vi entrò una banda montemolinista e prese dodici persone, per il riscatto delle quali esige una somma considerevole.

« Insomma, l'insurrezione montemolinista non fa grandi progressi; ma si mantiene dinanzi ad un esercito formidabile. Il corriere di Barcellona a Madrid e vice versa, e quasi tutti gli altri non arrivano che per caso a destinazione. Quello di Barcellona in Francia sembra sinora il più rispettato.

I giornali francesi del 18 danno come positiva la morte del capo banda Caletus.

— Corre voce che le autorità di Madrid abbiano ricevuto dispacci, i quali annunziano l'entrata di una colonna di emigrati liberali sul territorio spagnuolo, per la via d'Isaba, comandati da un ufficiale nominato Asura. Secondo questi dispacci, il colonnello Soto, alla testa di una colonna montemolinista, sarebbe egualmente penetrato in Spagna dalla parte di Rousisvalle.

— Leggiamo nel Memoriale dei Pirenei del 13: « Salamanca già ministro di finanze di Spagna, che or fa alcuni giorni si diceva entrato in Spagna, giunse venerdì a Baiona.

IMPERO AUSTRIACO

OLMUTZ 15 novembre.

La Corte è divisa in due partiti. Una è composta di militari (i conquistatori del momento) che dimanda un gabinetto nel quale essi ed i loro posano avere la preponderanza. Questo partito riconosce come suo capo il Principe Lobkowitz, che più di ogni altro possiede ora l'orecchio del padrone. Chiamerò partito civile l'altro che s'aduna principalmente intorno ai signori Vessenberg e Stadion, e domanda la cessazione del dispotismo militare e dei supplizi giornalieri. Anche in prospetto dell'Imperatore, il quale ondeggia fra i diversi Consigliere, è difficile l'indovinare quale dei due partiti sarà per prevalere, e deve passare qualche tempo prima che possa positivamente conoscersi. Tutti questi conflitti spiegano, in parte almeno, la dilazione del formare un nuovo ministero, ed il limite che proroga la Dieta a Kremsier fino al primo dicembre. Lo scontento però comincia a manifestarsi nell'esercito, che si lamenta del non aver veduto nè un proclama, nè un decreto che gli testifichi la gratitudine del Sovrano. Il Jellacich che

resta ancora in uno dei sobborghi di Vienna è malcontento, che il supremo comando dell'esercito contro ai Magiari sia stato dato al Principe Windischgratz, mentre egli stesso è già Governatore Generale dell'Ungheria e fornito di pieni poteri dall'Imperatore e Re. (Times.)

ALTO CONSIGLIO.

Dimani, venerdì 1 dicembre, nelle Sale dell'Alto Consiglio si radunerà la Commissione di Contabilità alle ore 12 meridiane in punto.

CONSIGLIO DE' DEPUTATI.

Tornata del di 1 Dicembre.

ORDINE DEL GIORNO.

- 1. Lettura del Processo Verbale.
2. Relazione per la verifica dei poteri.
3. Continuazione della discussione su gli articoli del Progetto di legge per l'abolizione delle Sostituzioni.
4. Proposta del Ministro degli Esteri.

La Seduta si apre ad un'ora pomeridiana.

Il Presidente STURBINETTI.

Il Segretario G. CAPORIONI.

ARRIVI

DAL GIORNO 28 AL GIORNO 29 NOVEMBRE

- Brunet Giovanni, francese, Sacerdote, da Marsiglia.
Bruce, inglese, Ufficiale, da Marsiglia.
Boulton, inglese, Ufficiale, da Marsiglia.
Fabris Gaetano, padovano, Filarmonico, da Civitacastellana.
Harworth Federico, inglese, Possidente, da Marsiglia.
La Cecilia Giovanni, toscano, Proprietario e Colonnello della Nazionale di Livorno, da Livorno.
Moore, inglese, Colonnello, da Firenze.
Monti Michel' Angelo, milanese, Scultore, da Genova.
Meynardi Carlo, sardo, Avvocato, da Genova.
Mahony Francesco, inglese, Ecclesiastico, da Livorno.
Neal Giacomo, inglese, Corriere, da Livorno.
Pisoni Giuseppe, svizzero, Chierico, da Genova.
Pellis Giuseppe, Tenente Colonnello, da Venezia.
Pareto Teresa, sarda, Marchesa, da Genova.
Reggio Benedetto, sardo, Marchese, da Genova.
Rochat Luigi, svizzero, Negoziante, da Ancona.
Sarnataris Costantino, greco, Negoziante, da Ancona.
Scatizzi Nicola, carrarese, Possidente, da Genova.
Tareno Francesco, spagnuolo, Architetto, da Marsiglia.

PARTENZE

DAL GIORNO 28 AL GIORNO 29 NOVEMBRE

- Barchard, prussiano, Pensionato, per Firenze.
Calmus Carlo, di Assia, Proprietario, per Firenze.
De Spaur, bavarese, Prete, per Malta.
Kull Giorgio, maltese, Possidente, per Malta.

AVVISI

Vendita particolare volontaria al pubblico incanto, da eseguirsi nei giorni di venerdì 4 e sabato 2 dicembre 1848, alle ore 10 antimeridiane, nell'Appartamento situato in via della Vignaccia num. 52 secondo piano, precisamente a contatto dell'Impresa Vecchia in Campo Marzo. - Essa consisterà in mobili di noce e mogano cioè, comodi, soffi da riposo, sedie imbottite, letti con fusti di noce, dignità uno dei quali con pietra sopra, lavamani, vasi, specchi, candelieri in metallo verniciato, biancherie da tavola, porcellane, terraglie, credenze di noce, tappeti da tavolino, console, un orologio con suoneria di ore, mezz'ore, quarti, e musica a due suonate, lumi a colonna, cristalli da tavola, ed una lucerna di argento di peso sopra oncie 100 di bollo presente ed altri oggetti appartenenti ad un Forestiere partito da Roma il tutto d'acquistarsi dal maggiore offerente od a pronti contanti con l'osservanza dei consueti regolamenti. Gli elenchi si distribuiranno gratuitamente nel locale sudd. il giorno della vendita.

ANNUNZI GIUDIZIARI.

Essendo giunto a notizia del sottoscritto che il fu Domenico De Dominicis, con Testamento pubblicato il 15 corrente in atti del Contucci, abbia lasciato il sottoscritto stesso esecutore testamentario, questi deduce a pubblica notizia che sotto il giorno 28 corrente innanzi il secondo Turno del Tribunale Civile di Roma ha emesso formale rinunzia alla suddetta qualifica non essendosi in nulla immischiato. Angelo Corradi Proc. Rot.

Eccellente Tribunale di Commercio di Roma Ad istanza del sig. Sabato Genuazzano rapp. dal sig. Agostino Pagnoncelli Proc. - Si notifica agli infrascritti, ed al signor Consolo Toscano d'incerto domicilio, e perciò per affissione a senso del §. 483 ed a chiunque altro potesse avervi interesse che la società stabilita fra l'istante e la Ditta Sabato Raffaele di Nola e figli, rapp. dal sig. Giacobbe di Nola con verbali convenzioni per l'acquisto, e vendita di lane grezze, e lavorate, non che d'ingrassi, ed altri si è posta in stato di straleio, per cui pendono varie istanze innanzi questo Tribunale contro la nominata Ditta Di Nola, siccome però mentre pendono tali vertenze con poca buona fede del rappresentante la detta Ditta si cerca di ritirare tutti i crediti, ed incassarli, mentre dovrebbero essere divisi, quindi l'istante deduce a notizia dell'istante, che non faccia pagamenti alla detta Ditta, e non regoli conti, senza la presenza, ed il consenso dell'istante per tutto ciò che può essere acquisti di lane grezze, o lavorate, ed altri generi, e specialmente per i tessuti che portano la marca sociale N. G. e ciò sotto tutte le riserve di ragione ec. Agostino Pagnoncelli Proc.

In forza di Sentenza del Tribunale Civ. di Roma primo turno del 9 giugno 1848 ad istanza dei signori Diomirra Savorelli e Luigi Cipignoli Conjugi - Nel giorno 9 dicembre 1848, alle ore 2 avanti mezzo giorno, nella Depositeria Urbana di Roma, si procederà alla vendita giudiziale di un terreno seminativo nel Territorio di Poli, voc. Ficcozzivoli nel Quarto la Lungarella di rubbia 3, coppe uno e quartucci 3, stimato sc. 294 81. - Terreno seminativo in detto Territorio e voc. nel Quarto il Campanile di rubbia 2 circa, stimato sc. 184 84. - Terreno vignato, olivato e seminativo nel detto territorio nel Quarto Monte voc. Valle Orlando di Coppe 6 circa, con alberi d'olivi, stimato sc. 90 10. - Sotto il 18 settembre p. p. si esibì negli atti il Capitolato ed il Certificato ipotecario. Il primo prezzo su cui verrà aperto l'incanto sarà quello superiormente indicato, a forma della stima del Perito sig. Filippo Casini in atti prodotta. Agostino Pagnoncelli Proc. Carlo Danesi Curs. Civ. di Roma.

Il giorno 6 dicembre 1848, ore 10 antimeridiane nella Depositeria Urbana in forza di Sentenza del Tribunale Civile di Roma primo turno degli 8 ottobre 1848 a favore dell'illmo sig. Antonio Pagnoncelli Curiale di Collegio, e curatore deputato al minore Ottavio Poggi, avrà luogo la vendita giudiziale dei seguenti fondi. Terreno in contrada Valle di Santa Maria di rubbia 2, quarto 2, quartucci 2, conf. Flaminj e Campani, stimato sc. 419 84. - Detto in contrada Popolare di un rubbio, un quart. conf. la Mensa Abbaziale, e Vedova Caffarelli stimato sc. 262 58. - Detto contrada la Fontana di un rubbio, una quarta, tre scorz, e 3 quarti conf. Manni, e Paris, stimato sc. 378 90. - Detto contrada la Cascina di un rubbio, quarta 1, conf. vedova Caffarelli, e l'Arcipretura, stimato sc. 235. 25. - Detto contrada la Torre di tavole 43, canne 9. 284, conf. la strada, e Conti stimato sc. 230 49. - Detto contrada il Lago di 3 quarto, 2 scorz, conf. la via corriera, e la Mensa stimato sc. 186 30. - Detto d. di quarta 1 scorza 4 conf. il lago, e la strada stimato sc. 49 50. - Detto contrada le Pianie territorio di Trevignano di tav. 94, canne 9 731 conf. l'Arcipretura, e Trevignano, stimato sc. 500 48. - Detto contrada la Passarella territorio di Nepi di rubbia 11, quarto 2, scorz 2 conf. Grossi, e Verzaschi, stimato sc. 960. 08. - Casa in Monte Rosi, contrada la Torre, conf. la strada e Biagi, stimata sc. 486. - Detta con orto contrada la Torre, conf. la strada e Matani, stimata sc. 1400 04. - Detta in d. contrada conf. la strada, e Matani, stimata sc. 158 40. - Detta in detta contrada, conf. la strada e Scodella stimata sc. 166 50. - Detta contrada Borgo Romano conf. il palazzo Abbaziale, e la via pubblica, stimata sc. 324. - Detta in contrada S. Maria, conf.

la via pubblica, e Paris, stimata sc. 405. - E come più diffusamente si rileva dalla perizia giudiziale del sig. Luigi Casini in atti prodotta. E seguito a forma di legge, per cui s'inscrive a termini del §. 1314 del vig. Reg. leg. e giud. M. Salvaggi Curs. Primario.

Il giorno 6 dicembre 1848, ore 10 antimeridiane nella Depositeria Urbana in forza di Sentenza del Tribunale Civile di Roma primo turno del 2 giugno 1848 a favore di Felice Franchi, e Giuseppe Marchetti conjugi, nonché del sig. Agostino Pagnoncelli curatore deputato alla detta Franchi, avrà luogo la vendita giudiziale di una fabbrica di recente costruita sopra un appezzamento di terreno per uso di osteria fuori di Porta Pia dopo il Ponte Nomentano, con canone di libbre 2 di cera lavorata, condonate via pubblica Nomentana, il fessetto salvi ec. Il primo prezzo d'incanto è di sc. 550. 50 come da Perizia Casini in atti prodotta. Perciò s'inscrive a forma del §. 1314 del vig. Reg. eseguito a forma di legge. M. Salvaggi Curs. Primario.

Il giorno 6 dicembre 1848, ore 10 antimeridiane nella Depositeria Urbana in forza di Sentenza del Tribunale Civile di Roma primo turno del 9 agosto 1848 a favore di Sua Eccellenza il sig. Principe D. Tommaso Corsini, avrà luogo la vendita giudiziale di un terreno vignato fuori di Porta Maggiore di pezze 13 00 32 conf. Del Grande, e Mencacci stimato scudi 332 26 e mezzo. - Detto di pezze 52, quarto 3, orlino 22 conf. Graziosi, ed il vicolo, stimato sc. 1930. 23 importo dei stigli sc. 174 70. - Detto di pezze 100 06 conf. Torzapienza, ed il Quarticciolo, stimato sc. 2416. 40 e mezzo il suddetti 3 terreni trovansi riuniti in un sol corpo sotto i vocaboli via di Palestrina, vicolo de' Carbonari, Quarticciolo e Tor Pignatara. Terreno denominato Prata Paleotti ossia Marzanolla di rubbia 10, quarto 2 e quartucci 2 conf. la strada Consolare diretta a Frosinone e Catalucci, stimato sc. 1699 88. E come più diffusamente si rileva dalla perizia giudiziale del sig. Sani in atti prodotta. Eseguita a forma di legge, e s'inscrive a termini del §. 1314 del vig. Reg. leg. e giud. M. Salvaggi Curs.

In virtù di Sentenza del secondo Turno del Tribunale Civile di Roma degli 11 marzo 1848. Ad istanza del Ven. Convento ed Ospedale de' Benfratelli di Roma. Nel giorno 13 dicembre 1848, 2 ore avanti mezzo giorno, nella Depositeria Urbana di Roma, si procederà alla vendita giudiziale di un terreno vignato nel Territorio di Albano, voc. Monte Savello, di tav. 15 93, conf. Libanori, De Angelis e strada, gravato di annuo canone di sc. 9 70 a favore delle Monache Cappuccine di Albano, stimato, depurato il Canone di sen-

di 253 75. - Terreno vignato nel detto Territorio nel Quarto Monte Savello, di tav. 6 94, conf. Di Baldo, Pompei e Spaccatroce, gravato di canone come sopra di sc. 10 al rubbio, stimato, depurato il detto canone, sc. 109 82 e mezzo. - Sotto il giorno 9 settembre 1848 al fasc. 1970 dell'Anno 1846 trovasi prodotto il Capitolato e gli estratti autentici delle iscrizioni ipotecarie ed è stata fatta la ripetizione della perizia del Perito Luigi Morelli - Il primo prezzo sul quale verrà aperto l'incanto sarà quello superiormente designato in ciascun fondo. Francesco Boschetti Petti Proc.

Carlo Danesi Curs. del Trib. Civ. di Roma. Avviso di vendita giudiziale. - In virtù di Sentenza resa dall'Eccellente Tribunale Civile di Velletri nell'udienza civile del di primo maggio 1848, sopra istanza del sig. Luigi Clarini Possidente domiciliato in Albano, con la quale venne ordinata la vendita degli qui appresso descritti semoventi, ed in sequela del processo verbale di pignoramento redatto dal Cursore Domenico Galli il di 4 settembre 1847, e prodotto in atti il giorno 4 ottobre 1847 al protocollo dell'anno 1846, n. 7722. - Nel giorno di giovedì 14 dicembre 1848, alle ore 9 antimeridiane nella Tenata di Frassetto e Tuffete Territorio di Sermonea, e precisamente a Frassetto si procederà col mezzo del pubblico incanto alla vendita giudiziale del seguente bestiame, da rilasciarsi a favore del maggiore e migliore offerente, qual bestiame è stato stimato ed apprezzato dal sig. Antonio Belardi Perito deputato dall'Eccellente Tribunale, come risulta dalla di lui Perizia debitamente prodotta in atti sotto il giorno 25 novembre 1848 del valore di sc. 355 25 - 1. Una cavalla di pelame bajo di anni circa 3, del valore sc. 20. - 2. Un Polletto di pelame morello di anni circa 2 in tre, sc. 24 - 3. Altro polletto di pelame bajo di anni circa 2 in 3, sc. 20 50 - 4. Cavalla di pelame cenerina di anni circa 5, sc. 22 50 - 5. Cavalla morella di anni circa 5, sc. 20 25 - 6. Cavalla morella di anni circa 7 con vantino maschio, sc. 21 75 - 7. Una cavalla morella con segno alla coscia dritta di anni circa 5, sc. 21 50 - 8. Una stacca morella di anni circa 2 in tre, sc. 16 - 9. Altra stacca morella di anni circa 2 in 3, sc. 14 10 - 10. Altra cavalla cenerina di anni circa 3 in 4, sc. 19 25 - 11. Altra stacca castagno oscuro di anni circa 2 in 3, sc. 16 75 - 12. Altra cavalla stornella di anni circa 4 in 5, sc. 21 75 - 13. Altra cavalla stornella di anni circa 4 in 5, sc. 25 25 - 14. Altra cavalla baja di anni circa 4, sc. 24 - 15. Altra cavalla baja di anni circa 3 con vantino maschio, sc. 24 75 - 16. Altra stacca morella di anni circa 3, sc. 19 50. Il tutto ammonta a sc. 355 25. - La vendita si farà per modum unius, ed il prezzo sul quale si aprirà l'incanto sarà di sc. 284 20. Nicola Manenti Curs.

DELLA GAZZETTA DI ROMA

ROMA 30 Novembre.

PARTE UFFICIALE

ALTO CONSIGLIO

Tornata del dì 28 novembre.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE
PRINCIPE ODESCALCHI.

Après ad un' ora pomeridiana. — Sono presenti il Presidente del Consiglio de' Ministri, ed il Ministro delle Finanze.

Il Presidente avendo aperta la Seduta, invita il Segretario a leggere il Processo Verbale del precedente giorno 26.

Il Segretario legge il Verbale dell'ultima adunanza, il quale rimane approvato.

Essendosi poi fatto l'appello nominale, si verifica il numero di 23 Consiglieri.

Il Presidente. — Prima di passare all'ordine del giorno, si farà leggere un dispaccio del Consiglio dei Deputati, ed un Progetto di legge presentato dal sig. Ministro delle Finanze.

(Il Segretario legge il dispaccio.)

Lunati, Ministro delle Finanze. — Io dissi jeri ai Signori Deputati quello che ripeto oggi ai Signori dell'Alto Consiglio. Nell'assumere nuovamente il Portafoglio delle Finanze, mi sono dato carico di vedere a che stavano le casse, giacchè senza di questo non si poteva procedere innanzi; e mi sono dovuto convincere, dai calcoli che ho fatti eseguire nel Ministero, o dagli impiegati del Ministero stesso, che per compiere l'esercizio del 1848 si richiedeva una somma di 550 mila scudi. Questo divario da quello che si era stabilito in addietro, e da quello stesso che si trova oggi, nasce da parecchie cifre che hanno sofferto un cambiamento, e che hanno avuta una diversa destinazione. Ho dovuto conoscere che 600,000 scudi sono stati decretati in aumento al Ministero delle Armi. Si ricorderanno questi Signori, che fu fatta facoltà al Ministero delle Armi di esaurire l'intero del 1848 nel settembre di detto anno. Questa risoluzione lasciava scoperti gli ultimi tre mesi di ottobre, novembre e dicembre, i quali approssimativamente possono importare la somma di altri 650 mila scudi; quante volte il Ministero delle Armi non richiegga altra sovvenzione straordinaria. L'impianto di tutti i Ministeri e delle Camere e di altre spese ha portato a carico una cifra di 200 mila scudi: 50 mila scudi sono domandati dal Municipio Romano per poter compiere la gestione del 1848: 40 mila scudi si dovranno ai Palazzi Apostolici per mettere in ordine il conto corrente che è con i medesimi: 60 mila scudi si sono scapitati nel cambio di Parigi nell'ultima remissione; e questi pendono sotto il giudizio dei tribunali, i quali hanno ordinato e decretato, che frattanto il ministero paghi, e che poi saranno ventilati i diritti che si potranno affacciare: circa 170 mila scudi sono mancati nei conti colle Province per quello che non hanno rimesso, e per quello che hanno messo in circolazione di effetti pubblici, i quali stanno oggi a carico del Ministero stesso. Tutte queste cifre portano una somma di 550 mila scudi, che si deve mettere in atto per compiere la gestione del 1848. In questo stato di cose, ho cominciato a studiare come si poteva fare, dandomi carico di quei progetti che già erano stati presentati al Consiglio dei Deputati, e quindi ancora all'Alto Consiglio. Parecchi altri progetti ho trovato sul tavolino del passato Ministero. Di questi io credo di non far parola, giacchè sono stati già discussi dal pubblico, e perchè da tutti sono stati trovati affatto inesequibili. Si tratterebbe oggi di negoziare degli effetti nelle piazze estere sopra la fede del Clero di Roma, senza nessuna cautela ipotecaria, a scadenza di 14 o 15 anni; e questo oggi io credo che sia impossibile, qualunque fosse la circostanza quando il progetto fu imaginato. Credo che oggi ci ritroviamo in una tal posizione, che sia affatto impossibile negoziare questi effetti, questi vaglia per le piazze di Europa. Non potendo dunque aderire a questo progetto che ho trovato sul tavolino delle Finanze, mi sono rivolto a quelli già presentati altre volte al Consiglio dei Deputati e all'Alto Consiglio. Fra questi sono: l'emissione di boni sopra i beni dell'Appannaggio, e l'emissione di boni sopra i beni Camerali. Siccome il primo progetto richiedeva tempo, giacchè io mi sarei dovuto mettere in corrispondenza con quei signori dell'Appannaggio, e non avrei potuto appianare le difficoltà nel circolo di due o tre giorni;

così mi sono rivolto e concentrato nel secondo progetto, qual è quello di emettere dei boni nuovi sopra i beni Camerali. Ho fatto eseguire, quindi, un elenco dei beni Camerali che potessero comportare un peso; ed ho trovato che vi sono circa 500 mila scudi di beni di valor catastale; e questi sembra che siano ineccezionabili, e che possono servire di base per l'emissione di nuovi boni. Ho quindi formulato un Progetto di legge, che ho presentato alla Camera dei Deputati, come hanno sentito nel biglietto di comunicazione, nel quale propongo di emettere 600 mila scudi di boni del tesoro, colle stesse garanzie e colle stesse regole di quelli sotto le quali furono emesse le altre categorie di altri 2,500,000 scudi. La varietà che si va ad incontrare, varietà sostanziale, consiste nell'epigrafe che dovrò porre in questi nuovi boni. L'epigrafe degli altri boni annunziava il chirografo ottenuto da SUA SANTITÀ. Oggi io non posso annunziare verun chirografo: conviene dunque che ponga l'epigrafe in questo senso, cioè citando le deliberazioni del Consiglio dei Deputati e dell'Alto Consiglio, e i giorni in cui rispettivamente saranno state prese (legge). La legge accenna a queste circostanze che io credo essenziali, e che credo saranno prese in matura considerazione anche dall'Alto Consiglio. Aggiungo, inoltre, che lo stato delle Finanze si trova oggi in questa situazione: che quante volte non si emettano nuovi boni nello spazio di pochi giorni, nel termine di uno o due giorni le casse pubbliche non potranno essere aperte. La posizione è talmente violenta e talmente imponente, che io credo che le SS. LL. se ne vorranno dar carico; e che dandosene appunto carico, vorranno aderire alla mia richiesta: giacchè quante volte trovassi opposizione, mi dovrei veder costretto a mettere il portafoglio sopra uno dei tavolini dei Consigli deliberanti. La legge poi che propongo è in questi termini (legge il Progetto di legge già inserito nel Supplemento al num. 245 della Gazzetta ufficiale fasc. 3, col. 2.)

Aggiungo una sola parola. Ho inteso dire che i Signori dell'Alto Consiglio avrebbero voluto adunarsi in Sezioni, e dimani o dopo dimani discutere, per quindi determinare sull'oggetto. Io non intendo di fare violenza: ho già detto qual'è la situazione del Tesoro.

Il Presidente. — Vista la necessità delle circostanze, crederei che non più tardi di domani mattina si adunino le Sezioni per discutere ed esaminare l'affare; e colla maggior sollecitudine, la Commissione che verrà formata, nella stessa giornata si raduni per fare un relatore; e non più tardi del giorno di dopo dimani, se ne faccia la pubblica discussione. Quelli che convengono in quest'opinione, si alzino.

Ministro delle Finanze. — Quanto a me, credo che si possa fare anche così; perchè potrei frattanto far cominciare l'impressione di questi Boni. Disegnando la giornata del dopo dimani però, vorrei che non nascessero altre difficoltà sull'ingenero, perchè allora sarebbe inutile quest'impressione che anderei a cominciare.

Il Presidente. — Sono persuaso che tutti si faranno carico della necessità della cosa.

Ministro Lunati. — A me basta di averla accennata.

Il Presidente. — Convengono che dimani si radunino le Sezioni?

Principe Corsini. — Sembra che la circostanza dell'urgenza sia tale, che la risoluzione non possa in verun modo dilazionarsi: ed avendo noi piena fiducia in quanto ci espone il sig. Ministro delle Finanze, che cioè i beni Camerali possano garantire l'emissione di questi Boni, credo che la nostra risoluzione si dovesse prendere subito, secondochè il sig. Ministro ci consiglia, in vista del pericolo in cui possiamo trovarci di veder chiusa la cassa pubblica.

Il Presidente. — Quando il Ministro stesso delle Finanze ha convenuto in questa disposizione che sembra sia stata adottata, non vedo perchè domani mattina adunandosi le Sezioni, non possa aspettarsi il rapporto che sarà per fare la Commissione.

Principe Corsini. — Quanto tempo, senza offendere il sig. Ministro, richiede?

Ministro Lunati. — Il primo del mese non potrei aprire le casse.

Principe Corsini. — Ebbene: oggi ne abbiamo 28; per cui . . .

Ministro Lunati. — Mi permetterò di avvertire, che per la fabbricazione dei Boni che possono bisognare al momento, si esigono due o tre giorni; per tutti i 600 mila scudi è necessario un mese.

Monsig. Gnoli. — Io allora proporrei, che per il

momento si autorizzasse il sig. Ministro ad emettere quella tal quantità di Boni che gli par necessaria per poter aprire al primo del mese le casse pubbliche.

Ministro Lunati. — Mi faccio lecito soltanto di avvertire, che in questo caso bisognerebbe fare due notificazioni: una pe' Boni che debbono uscire al momento; l'altra per quelli che si dovranno emettere in appresso.

Principe Rospigliosi. — Questa risoluzione pregiudicherebbe la questione principale. Noi siamo ben sicuri di approvare la legge: ma nel caso che non fossimo per approvarla? . . .

Il Presidente. — Non mi pare che questo sia il caso di dover infrangere il Regolamento.

Principe Corsini. — I Regolamenti vanno sempre osservati, salvo però l'urgenza delle circostanze; e quando questa lo richiede, bisogna passar sopra a tutte le formalità.

Il Presidente. — Allora tornerò a domandare, se si vuole veramente rimettere questa proposta alle Sezioni, ovvero discuterla all'istante.

Principe Barberini. — Monsig. Gnoli ha proposto un emendamento, che consiste nell'autorizzare il Ministro delle Finanze ad emettere subito una porzione di questi Boni, prima della deliberazione del Consiglio (se non l'ho male inteso), e il rimanente dopo. Pare che questo emendamento non possa essere ammesso; e fra le altre circostanze che possono accadere, può darsi che le Sezioni ammettendo il principio, non sieno totalmente tranquille sopra le frasi dei Boni da emettersi. Così accadrebbe che cento mila scudi di Boni che si emetterebbero dal Ministro delle Finanze in forza dell'emendamento proposto da Monsig. Gnoli, sarebbero concepiti in un modo; e gli altri sarebbero concepiti in un altro. Dunque, io credo che l'emendamento di Monsig. Gnoli non possa essere ammesso.

Marchese Guiccioli. — Ma Monsig. Gnoli l'ha già ritirato.

Monsig. Gnoli. — Il mio silenzio medesimo dimostra che non intendo di persistere nel mio divisamento; e ciò per le osservazioni fatte.

Il Presidente. — Se Monsig. Gnoli ritira la sua proposizione, rimane quella del sig. Principe Corsini.

Prof. De Matteis. — Io vedo l'urgenza grandissima, superiore alle decantate urgenze di tante piccole cose. Si discuta adunque subito questo progetto: e non solamente dobbiamo occuparci del mese di dicembre imminente, ma anche del futuro, perchè qui si è fatto uno sciupio di danari di ogni sorta. Non ci sono mezzi da tirare avanti, se non si metta il Governo in qualche economia. Dunque, per ora si provveda all'urgenza, e in seguito si adotti seriamente una maggiore economia per le spese da farsi. (Applausi).

Il Presidente. — Chi conviene che subito si debba discutere il progetto presentato dal Ministro delle Finanze, si alzi; chi ne disconviene, resti seduto.

Prof. Cavalieri (interrompendo la votazione). — Azzarderei di fare un'altra proposizione. Si potrebbero convocare le Sezioni adesso, sospendendo la cosa meno urgente, qual'è quella dei Corpi speciali della Guardia Civica, e nominare oggi stesso la Commissione.

Marchese Guiccioli. — Sarebbe ottimo il divisamento, se fossero in pronto le copie del progetto; ma essendovene una sola, io proporrei invece di adunarsi in Comitato segreto.

Prof. Cavalieri. — Si può leggere la legge in Comitato, e poi radunarsi in Sezioni.

(Qui il Principe Rospigliosi dice che la mozione di radunare le Sezioni domani, era già passata: al che il Marchese Guiccioli risponde, che quando stava per farsi la votazione, questa venne interrotta, e non poterono contarsi i voti).

Il Presidente. — Propongo che adesso si sospenda quello che era nell'ordine del giorno d'oggi; il Consiglio si aduni in Comitato segreto per attendere all'esame della legge proposta dal Ministro delle Finanze; si divida poi, se piace, nelle Sezioni, e nomini una Commissione, la quale dovrà scegliere il suo Relatore, per quindi domani mattina farne la relazione e la discussione in adunanza pubblica, votare la legge, e trattare in appresso le cose che sono nell'ordine del giorno d'oggi.

(Essendosi messa a partito, per alzata e seduta, la proposta del Presidente, e tutti essendosi alzati in segno di adesione, è disciolta dal medesimo l'adunanza pubblica per riunirsi immediatamente in comitato segreto, circa le ore una e tre quarti pomeridiane).



CONSIGLIO DEL DEPUTATI

Tornata del dì 30 novembre.

PRESIDENZA DEL SIG. AVV. DE-ROSSI VICE-PRESIDENTE.

La Seduta è aperta all'ora 4 e mezza pomer.

Assistono i signori Ministri dell'Interno, della Guerra, e de' Lavori pubblici.

Si fa lettura del Processo verbale del giorno 25 novembre.

Il Presidente. — Il Consiglio ha delle osservazioni a fare intorno al Processo verbale che hanno sentito leggere?

Bonaparte. — Due piccole rettificazioni. Una, che dove dice *il Presidente aderisce* si dica *la Camera aderisce*, appunto in quel passo in cui si dice ammesso il Ministero, o alcuni dei Ministri, a far parte della Commissione, si sostituisca *la Camera al Presidente*; l'altra, che tanto io, quanto il Presidente Sturbinetti non dicemmo che il numero era divenuto legale per l'arrivo dei due ultimi Deputati, perchè tanto io, che il sig. Presidente, che lo aveva proclamato, eravamo di opinione, che la seduta fosse già stata aperta legalmente; per conseguenza sarebbe stata legale anche se non fossero intervenuti quei due Deputati. Io feci osservare, che eravamo in numero di cinquanta. Vorrei dunque togliere quella parola *legale*, perchè pregiudicherebbe una questione, che la Camera non ha ancora deciso, e farebbe credere che l'opinione del Presidente Sturbinetti, che è di tanto peso, e la mia, quantunque poco da valutarsi, fossero contrarie al sentimento, che veramente nutriamo. Spero che il sig. Segretario non avrà nessuna difficoltà di togliere quella parola *legale*; come pure di sostituire alla parola *Presidente* quella più giusta *il Consiglio*, quando si dice *aderisce alla proposizione*. Io poi non voglio sedere senza fare debite lodi al Redattore del Processo verbale, e specialmente per il passo importante, in cui sono riferite le italianissime parole del Ministro Galletti, alle quali io feci plauso, e che mi glorio tanto più di divider seco come sono riportate nel suddetto Processo verbale, che nel modo in cui lo sono della stessa Gazzetta ufficiale.

Il Presidente. — Saranno inserite queste osservazioni nel successivo Processo verbale.

Ora si farà lettura del Processo verbale della seduta del giorno 27 novembre. (*Si legge il Verbale*).

Potenziani. — Mi pare che non ci sia nel Processo verbale una parte del discorso del sig. Deputato Manzoni, che mi riguarda. Siccome allora ero assente per gli affari della questura, domando che vi sia inserita, e poi domando la parola.

Il Presidente. — Se questo fatto veramente esiste deve rammentarsi nel Processo verbale. Interrogherò ancora il Consiglio, se ha delle osservazioni da fare, giacchè il sig. Deputato Potenziani ha già fatte le sue. Proseguono a tacere? Dunque il Processo verbale è ammesso con quella rettificazione voluta dal sig. Deputato Potenziani.

Potenziani. — Quando nel Processo verbale è indicato così, io nulla ho a ripetere.

Il Presidente. — Questo è un fatto accaduto nella seduta precedente, e per conseguenza non può esser taciuto nel Processo verbale.

(Si fa l'appello nominale, si trovano presenti 50 Deputati).

Il Presidente. — Essendo il numero legale la seduta è aperta. Intanto darò comunicazione al Consiglio di una richiesta del Deputato sig. Duca Massimo, il quale domanda un permesso per rimanere ancora lontano qualche giorno, dovendo attendere alla salute di una persona che è a lui molto vicina.

Bonaparte. — Bisogna accordarlo.

Il Presidente. — Interrogherò dunque il Consiglio, se accorda questo permesso. (*Voci.* — È accordato: è accordato). Darò parimenti comunicazione di una lettera del sig. Marino Dott. Cicconi, il quale, trattenuto necessariamente nella città di Cammerino, ove si trova tuttora, nè potendo allontanarsene, dichiara di rinunziare alla sua qualità di Deputato. È necessario poi, che il Consiglio conosca un'altra lettera del Deputato sig. Conte Niccolò Gherardi Benigni, per cui pregherò il sig. Segretario di darne lettura. (*Il Segretario Bianchini legge la suddetta lettera*) — In questo momento sopravviene il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Presidente. — Vi è ancora il certificato medico, che comprova la verità della malattia.

Deve pure il Consiglio conoscere una partecipazione venuta per parte dell'Alto Consiglio, relativa all'emissione dei Boni.

(Il Segretario Bianchini dà lettura del dispaccio dell'Alto Consiglio).

Bonaparte. — Domanderei al sig. Presidente la facoltà di parlare su tutte queste rinunzie che abbiamo. Io non dubito, che il Ministero faccia il suo dovere; io non dubito, che il Ministero abbia già convocato i Collegi elettorali, e che li vada convocando tutti i giorni, ma ciò non basta. Bisogna che il pubblico sappia il giorno, l'ora, ed il luogo in cui si radunano i rispettivi Collegi elettorali. La pubblicità è l'anima dei Governi legislativi, ed il Consiglio dev'essere il centro di qualunque cosa riguardi le elezioni. Io dunque prego i Signori Ministri di farci

sapere almeno quali collegi abbiano convocato, e per qual giorno, e chiederli, che tutti questi documenti facciano parte dell'archivio della Camera.

Sturbinetti. — Io posso assicurare il Consiglio di aver sempre comunicato al Ministero tutte le rinunzie; il sig. Ministro dell'Interno per l'altro con suo dispaccio m'assicurò, che si dava tutta la premura, perchè i Collegi elettorali fossero prontamente convocati. Non mi scrisse del tempo in cui sarebbero convocati, ma mi fece sapere avere ordinato, che subito si convocassero.

Il Ministro dell'Interno. — Il giorno stesso, in cui ho avuto comunicazione delle rinunzie dal sig. Presidente, quel giorno stesso io ho ordinato la convocazione de' Collegi elettorali. Debbo però osservare, che siccome io ho veduto praticato per lo passato essersi tutti i Collegi elettorali convocati in quel giorno, che ad essi è piaciuto di fissare, senza che lo avesse determinato il Ministero, così io non ho creduto, massime in questi giorni di angustie, di alterare queste disposizioni antecedenti. Io però ne ho veduto l'inconveniente, ed anzi voleva annunziare, che avendo io fatto estrarre la nota di tutti quei Collegi, che non hanno ancora fatto le nomine, intendeva di recedere dal sistema passato, e di destinare io stesso i giorni dell'elezione, ove vedessi ritardo, perchè ritengo, che questo poss'essere benissimo nei poteri del Ministero ad imitazione degli altri Parlamenti delle altre nazioni, la qual cosa io credo, che sia non solo utile, ma necessaria il fare, onde togliere qualunque ritardo nelle elezioni. E giacchè sono intorno a quest'argomento, e dichiaro questa mia volontà, invito ancora la Camera a prendere una determinazione sopra cosa, la quale non è in mio potere il definire, e cioè sui due Deputati Bolognesi, che hanno ultimamente abbandonato questo Consiglio. Io prego perchè siano prese sott'occhio le loro lettere, perchè se io non erro, se ben ricordo, non vi trovo una sì esplicita rinunzia, la quale dia diritto a me di convocare i Collegi elettorali nuovamente, senza una preventiva determinazione del Consiglio; io vi trovo un'assoluta dichiarazione di non voler qui sedere nel Consiglio de' Deputati, dopo la quale si sono allontanati, e quindi credo, che la Camera debba prendere sott'occhio questa loro dichiarazione, per deliberare se debbano considerarsi come assenti, oppure se si debba considerarli come rinunziatarij, non sta a me il dichiarare, spetta alla Camera, io ne fo la mozione, perchè desidero, che il Parlamento sia tutto completo e non manchi ciò per mio difetto.

Bonaparte. — Mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni date dal sig. Ministro. Solamente osserverò che quello, che egli crede essere *in potere* del Ministro, io lo riguardo come un *dovere* del Ministro stesso; per cui io spero che non solo convocherà tutti i Collegi, ma li convocherà tutti nello stesso giorno.

Potenziani. — Domando di parlare sulle osservazioni da me fatte al Processo verbale del giorno 27. . . (*Voci.*) — Si dovrà prima discutere quello che ha detto il sig. Ministro Galletti.

Il Ministro dell'Interno. — Bisogna cominciare dalla lettura delle lettere per conoscere la loro opinione.

Il Segretario Bianchini. — Legge la lettera del sig. Deputato Pizzoli.

Bracci. — Fa delle brevi osservazioni in proposito.

Bianchini. — Sono due le lettere che spiegano la stessa opinione con diverse parole, per cui permetta che si legga la seconda lettera. (*Legge la lettera del sig. Deputato Giovannardi.*)

Bonaparte. — Mi pare che lo Statuto parli chiaro; vi sono quattro modi soltanto per cui il mandato cessa. (*Voci.* — Cinque). Basta, cinque, la morte, la nomina all'Alto Consiglio, la rinunzia, l'accettazione di un impiego, ed il lasso di quattro anni. Ora se questi Signori si credono in uno di questi cinque casi, non può essere che per effetto della loro rinunzia volontaria; per conseguenza io sostengo, e prego il Consiglio d'immediatamente dichiarare che queste lettere costituiscono per essi una rinunzia formale.

Bracci. — Essi non sono compresi nei casi stabiliti dalla legge.

Sturbinetti. — Nel dare lettura jerlaltro al Consiglio di quelle due lettere, io dissi che non vi riconosceva una rinunzia, ma bensì una dichiarazione di astenersi dal sedere in Consiglio nelle attuali circostanze: aggiansi, che non poteva menar buona loro questa dichiarazione, perchè appunto non poteva riconoscere, come legittima, la ragione, che fossero nelle circostanze attuali cessati i loro poteri. A me sembra che la Camera dovrebbe dichiarare che non riconosce i motivi di questa assenza; devono considerarsi questi Signori, come se avessero fatto una dichiarazione di assentarsi per qualche tempo dal Consiglio. Se il Consiglio non riconosce legittime le ragioni dell'assenza, il Consiglio ne nega il permesso. D'altra parte io credo molto importante che il Consiglio decida, se le ragioni addotte da questi due Deputati siano, o no legali, perchè ne verrebbe niente meno la conseguenza, che tutti i Deputati dovrebbero credersi mancanti di poteri. Analizzando per un momento le ragioni addotte da questi Signori Deputati, essi dicono di essere mancanti di poteri nelle attuali circostanze. Le circostanze, io non vedo, che siano variate in alcun modo. La Camera ha annunziato ai popoli dello Stato Pontificio che il Governo rimaneva nella stessa forma e colle medesime legali autorità. L'allontanamento del

Pontefice non ha tolto i poteri alla Camera, perchè il Pontefice non ha lasciato altr'Autorità, che lo rappresenti, la quale togliesse alla Camera i legittimi poteri, dei quali l'aveva rivestita. Torno a riflettere quello che già avvertiva jerlaltro, aver detto lo Statuto che il Pontefice convoca, proroga, e chiude il Consiglio; il Pontefice lo ha convocato, lo ha prorogato; il Pontefice però non lo ha chiuso, e non ha lasciato nessun atto, che importasse questa chiusura; dunque i nostri poteri rimangono eguali quali erano. Dall'altra parte non vi sarebbe ragione per poter dire, che fosse stato impedito al Pontefice di fare questa dichiarazione. Come egli si è allontanato, come ha lasciato un biglietto, con cui raccomandava al Ministero l'ordine e la tranquillità del paese: così avrebbe potuto egualmente lasciargli il mandato di chiudere le camere. Il mandato non è stato dato; dunque noi siamo qui legalmente; dunque non è vero quanto asserirono i due Deputati di Bologna, che nelle attuali circostanze manchino ad essi i poteri, per intervenire al Consiglio, e credo molto interessante, ripeto, di stabilire questa massima, affinché in tutti i casi le nostre deliberazioni siano integre d'illegalità. Se in tutti i tempi è necessario che si mantengano legali gli atti, e non possano esser mai contrastati da nessuno, io credo che ciò molto più sia necessario in questi tempi quando forse potranno esservi persone interessate a prendere qualunque cavillo per attaccare d'illegalità gli atti del nostro Consiglio. A noi interessa di conservarli, e di non tradir la fede della popolazione, che fida interamente negli atti nostri. (*applausi.*)

Il Presidente. — Se il Consiglio crede di non avere altre osservazioni, si potrebbe stabilire la questione, se questi Deputati si debbano ritenere mancanti di mandato.

Pantaleoni. — Cioè se si debbano intendere come assenti, o come rinunziatarij.

Bonaparte. — Nò, nò: l'autorevole parola del nostro Presidente ci ha additato la strada che dobbiamo seguire; si tratta che la Camera riconosca un principio, principio che nessuno di quelli che siedono in questa Camera, potrà pel fatto stesso che vi siedono mettere in dubbio. Il Presidente però nella sua saggezza ha voluto che un voto unanime stigmatizzi l'opinione contraria, opinione, che distruggerebbe il nostro statuto in questo momento.

Io signori non voglio abusare della vostra pazienza, altrimenti seguendo il Preopinante nella sfera dell'alta politica, vi potrei addurre ragioni di grave peso che riservo ad altra occasione. Prego però i miei collegi di alzarsi tutti in questo momento così stringente per le sorti della patria.

Il Segretario Bianchini legge la proposizione dell'Avvocato Sturbinetti concepita ne' seguenti termini: » Propongo che si dichiarino non essere legittime le » ragioni, addotte dai Deputati Pizzoli e Giovannardi » per assentarsi dal Consiglio (*Voci.* — Ai voti ai voti.)

Mariani. — Mentre noi deliberiamo, quelli però non vengono.

Marcosanti. — Qui si tratta di stabilire la massima. Il fatto verrà in appresso. (*Mandata a voti la proposizione è ammessa all'unanimità.*)

Sturbinetti. — Ragionevole è l'osservazione del sig. Deputato Mariani, che mentre noi teniamo illegali le ragioni, per le quali questi signori Deputati si sono assentati, intanto non intervengono al Consiglio. In questa parte il nostro regolamento è mancante. È detto, che chiunque voglia assentarsi dal Consiglio per più di sette giorni debba ottenerne il permesso dalla Camera stessa; che senza questo permesso non possa assentarsi. Questa legge però non ha sanzione, perchè nessuna pena è stabilita a quelli, i quali si assentano dal Consiglio. Io proporrei, che si facesse un'aggiunta al nostro regolamento; il nostro regolamento, come tutti ricordano, fu provvisoriamente ammesso, e fu avvertito che il tempo, e l'esperienza avrebbero suggerite le cose, che si credessero necessarie al buon andamento delle nostre sedute; a me sembra necessaria una sanzione a quell'articolo, ed io proporrei, che i Deputati, i quali senza legittimo motivo, e senza permesso del Consiglio si assentano, oltre il tempo stabilito dal regolamento, debbano riguardarsi come rinunziatarij non solo (perchè poca pena sarebbe il riguardarli come rinunziatarij, aderendo alla loro volontà) ma che oltre il riguardarli come rinunziatarij, si stabilisse, che non possano essere rieletti per due consecutive rielezioni, quelli, che poca cura si prendono di venire a questo Consiglio (*benissimo.*)

Mayr. — Io non posso convenire nell'opinione esternata in quanto a quest'ultima parte dal sig. Preopinante; egli dice, che chi si assenta senza il permesso del Consiglio oltre sette giorni s'intende che abbia rinunziato, e a sanzionare questo principio vi propone una legge. Signori, una siffatta legge troppo sarebbe contraria alla giustizia, e all'equità. Può avvenire, che un deputato debba assentarsi senza aver domandato il permesso della Camera; se si trattasse, per esempio, di un'improvvisa e grave infermità di un parente, o di un altro negozio urgentissimo, che non ammetta dilazione. La legge che si vuole proporvi sarebbe troppo severa: consideratelo nella vostra equità e nella vostra coscienza, e meco dovrete convenire.

Sturbinetti. — Io ho detto dei Deputati che si assentano senza legittimo motivo, o senza il permesso della Camera.

Mayr. — Quanto poi ai due Deputati Bolognesi il precipitante ha esternata un'opinione troppo mite; egli ritiene, che semplicemente si sieno assentati: io invece giudico che abbiano rinunciato. La rinunzia, signori, può essere implicita, oppure esplicita: qui non è esplicita, ma è implicita. Cosa hanno detto nelle loro lettere al Presidente? *che non potranno intervenire al Consiglio de' Deputati*, che non vi potranno intervenire per ora per mancanza di mandato. E quando tornerà a rivivere il loro mandato? Essi hanno implicitamente rinunciato se si voglia consultare lo spirito dello Statuto: e questo caso speciale non può essere un motivo perchè si riformi il regolamento interno del Consiglio.

Bonaparte. — È lo stesso mio parere.

Mayr. — Siamo d'accordo. Io faccio pertanto la seguente mozione: « le lettere da Giovanardi e Pizzoli dirette al Presidente, contengono una rinunzia implicita, e perciò hanno cessato di essere deputati.

Il Presidente. — Siccome quello che osserva il sig. Mayr poggia sopra un fatto di una rinunzia, la quale può essere implicita od esplicita: così prego a sentire nuovamente le lettere dei signori Giovanardi e Pizzoli.

(Il Segretario Bianchini legge di nuovo le lettere dei deputati suddetti.)

Il Presidente. — Io prego il Consiglio ad osservare, ch'essi fanno dipendere la necessità di non poter sedere nel Consiglio da una circostanza che credono passeggera.

Bonaparte. — Questa è un'opinione del Presidente, sulla quale la Camera non è chiamata a decidere.

Il Presidente. — Parlo dell'intenzione di Giovanardi e Pizzoli, e non dell'intenzione nostra.

Fasci. — Se tutti facessero lettere simiglianti succederebbe che la Camera se ne andrebbe.

Bianchini. — Vengono alla loro deliberazione due proposizioni: una di massima proposta dal sig. Sturbinetti; l'altra personale proposta dal sig. Mayr. Decidano quale delle due vogliono prima discutere; contemporaneamente ambedue non si possono.

Galletti. — Mi pare che la questione si divida in due. Una è la massima generale, la quale può essere studiata dalle Sezioni della Camera, perchè non vi è nessuna urgenza a deliberare sulla sanzione, che oggi si vuole stabilire, e che io tengo santissima. L'altra si è l'esame del fatto speciale dei due Deputati suddetti, e se debbasi intorno ad essi deliberare. Ed io richiamo l'attenzione e la deliberazione su questa piuttosto in un modo che in un altro, onde poter io adempiere al mio dovere di convocare i Collegi elettorali, onde il Parlamento non manchi di questi due Deputati.

Ed a me sembra di vedere chiarissimo quel concetto che ha espresso il sig. Deputato Mayr; poichè quell'uomo, il quale viene a dichiarare, ch'egli non crede di aver potere di stare e di sedere nella Camera, viene a dichiarare ancora di non crederci più deputato. Sono due concetti sinonimi, secondo il mio debole giudizio. È vero, come notava il sig. Vice-Presidente, che quei Deputati accennavano ad una circostanza attuale, quasi che fosse precaria e passeggera: ma io domanderò: questa circostanza attuale qual'è? Le circostanze attuali che si sono indicate debbono vedersi, e conoscersi; non debbono essere queste circostanze una parola, ma debbono essere fatti: e mentre niuno ne indicano, noi abbiamo dei fatti contrari, che valgono più di quelle parole. La legge ci dice quali sono i modi coi quali cessa la Camera, con quali si altera la sua posizione. Di questi fatti niuno è avvenuto: avvenne solo l'allontanamento del Sovrano dalla Capitale, ma la legge non dichiara che questo allontanamento del Sovrano sia un modo, col quale si alteri la posizione della Camera; e meno poi si dissolve, e cessano i poteri de' Deputati. Essi non possono alludere ad altro fatto, perchè nella nostra condizione attuale non veggio altra mutazione che questa; e se alludono a questa, io non vi scorgo una circostanza bastevole per legittimare la loro dichiarazione e il loro allontanamento, cosicchè debba tenersi piuttosto assenza, che rinunzia, ma invece mi sembra vedere nelle loro lettere un concetto, che equivale ad un'implicita vera rinunzia.

Armillini. — Io per me credo, che si dovesse scrivere a questi nobili rispettabili Colleghi. Se dopo aver sentito che la Camera non riconosce giuste le loro ragioni, intendono ancora di persistere nelle medesime, io crederei che sarebbe giusto di riconoscere le loro rinunzie. Potrebbe essere, che fino ad ora fossero stati in una certa buona fede, fossero in un falso errore, in una falsa opinione. Quando sentiranno, che la Camera conosce senza fondamento la loro opinione, ed essi si manterranno sempre fermi nel loro proposito, allora io convengo coi Deputati sig. Bonaparte e sig. Mayr di considerarli come rinunziatarij, perchè realmente è una interpretazione dell'atto. La rinunzia può esser fatta implicitamente, ed esplicitamente: avere poi moltissime difficoltà da sottoporre per massima quello che dico il sig. Presidente Sturbinetti; perchè prima di poter dire: introduciamo un altro mezzo, col quale si cessi di esser Deputati, mettiamo una penale, che intacca i principj dello Statuto... (viene interrotto)

Bonaparte. — Questa misura è inutile dopo lo

rinunzie; ed anzi collo scrivere a quelli Deputati, la Camera andrebbe a cercarsi un insulto di più.

Bianchini legge la proposizione di Mayr.

Sterbini. — Signori, riflettiamo che una legge di grave momento andiamo a fare; ed è che in momenti difficili, in cui si è trovato il paese, il deputato che si è allontanato non solo, ma che ha dubitato di sedere nelle Camere, non è più degno di sedere nella Camera dei Deputati.

(Si manda a voti la proposizione dei deputati Bonaparte e Mayr con prova e controprova, ed è ammessa. La proposizione dell'Avv. Sturbinetti è rimessa alle Sezioni; quindi il Presidente invita il deputato Potenziani alla Tribuna.)

Potenziani. — Mi duole, rispettabili Colleghi, di esser costretto per diritto di legittima difesa di distogliervi, quantunque per brevi istanti, dalle vostre interessanti occupazioni. Tanto più mi duole, in quanto che non dovrei darvi questa noia, se l'illustre Deputato Manzoni, prima di parlare a voi, avesse avuto la bontà di interpellarmi particolarmente, come per uso civile, e prudente suol farsi fra Colleghi, e come lo esige il regolamento adottato dalla Commissione delle Finanze.

I schiarimenti che sono per dare a voi, li avrei dati ad esso, nè posso dubitare, che dopo averli intesi si sarebbe astenuto, non solo di parlare di me, ma principalmente di fare quel suo ultroneo rapporto nella qualità di Segretario della Commissione delle Finanze.

Signori, nello scorso mese d'agosto voi componeste la Commissione delle Finanze di dieci Commissarij, fra i quali il sig. Manzoni ed io avemmo l'onore di esser compresi.

Riunita questa Commissione, dopo aver nominato a Presidente il sig. Dellini, a Vice Presidente il sig. Fusconi, ed a Segretario il sig. Manzoni, si divise in cinque sezioni, ognuna composta di due Commissarij. Le materie attribuite a ciascuna sezione furono divise fra i due Commissarij. Doveano essi separatamente occuparsene, e terminato il reciproco loro lavoro, doveano insieme conferire e fare il loro comune rapporto alla Commissione. Questa dovea prendere ad esame i cinque rapporti delle cinque sezioni per formarne un solo, che dovea essere riferito al Consiglio dal Segretario, oppure da un relatore, come meglio fosse alla Commissione piaciuto.

In seguito di queste risoluzioni io sono stato testimonia dello zelo, e della somma diligenza, con cui i Commissarij intrapresero i lavori, che gli furono distribuiti, e particolarmente dovetti ammirare l'energia, e l'operosità dell'onorevole Deputato sig. Manzoni.

Giunto il mese di ottobre, quelli fra i membri della Commissione, che non sono domiciliati in Roma, potevano senza alcun pregiudizio dei lavori ad essi affidati proseguire ad occuparsene anche fuori di Roma, quindi fu cosa naturale, ragionevole ed innocua, che mossi dalle domestiche affezioni e dai propri interessi si recassero come effettivamente si recarono presso le loro rispettive famiglie per breve spazio di tempo. Il Vice-Presidente ed io rimanemmo in Roma.

In questo frattempo io ricevetti una lettera del sig. Abate Gioberti, che m'invitava a recarmi in Torino. Io non credetti opportuno d'assentarmi da Roma, e dall'ufficio della Commissione, mentre la massima parte dei Colleghi era assente. Nella mia confidenziale risposta, che sono sorpreso di sentir stampata, adducendo per iscusata l'assenza dei Colleghi non feci che esprimere un fatto incensurabile, e positivo. Le parole da me scritte non sono perciò suscettibili di una maligna interpretazione, anzi questa ripugna ai sentimenti di stima e di amicizia, che mi glorio avere per tutti i miei Colleghi e particolarmente per il sig. Manzoni.

Circa la metà del corrente mese essendosi quest'ultimo restituito in Roma, nè esso, nè io a forma del sistema adottato dalla Commissione dovevamo esibire i nostri parziali lavori al Segretariato di essa, ma precedentemente faceva d'uopo comunicarsi reciprocamente, mettersi di concerto, formare un rapporto comune fra noi due, e poi esibirlo alla Commissione.

Gli avvenimenti straordinarij di questi ultimi giorni hanno distratto l'universale dalle ordinarie occupazioni: i Deputati sono stati chiamati a permanente riunione: quindi n'è derivato l'effetto che il sig. Manzoni non ha esibito a me il suo lavoro, nè io il mio ad esso, di modo che il sig. Manzoni tanto può dire a me di non averlo depositato, quanto io potrei dirlo ad esso. Imperocchè, come sopra ho fatto avvertire, il rapporto per la Commissione dovea farsi di concerto fra di noi, e posteriormente soltanto potea essere esibito nella Segreteria della Commissione. L'accusa dunque di non aver io presentato il mio rapporto in Segreteria altro non prova se non che io non ho fatto ciò che non dovevo fare.

Ora, che mi sono purgato dalla doppia accusa datami gratuitamente dal sig. Manzoni, cioè dall'accusa di aver mancato di riguardo ai miei Colleghi, e da quella di negligenza (dico gratuitamente perchè a forma del regolamento della Commissione dovea prima sentirmi) mi permetta lo stesso sig. Manzoni, che io gli domandi al mio giro con qual dritto esso si è fatto lecito di venire a questa Tribuna a leggere un rapporto; nella qualità di Segretario della Commissione delle Finanze senza averne avuto prima da essa

l'autorizzazione, anzi senza averlo neppure alla medesima comunicato.

Se esso non si fosse presa questa licenza poetica: ma invece se avesse, come dovea, comunicato il suo rapporto alla Commissione, non posso dubitare, che questa dopo aver intesi i miei schiarimenti, non avrebbe permesso al sig. Manzoni di portare a questa Tribuna nella qualità di Segretario le insussistenti accuse a mio riguardo, che ultroneamente si è arbitrato di esprimere.

Conoscendo io la squisita, e civile educazione del sig. Manzoni, non posso attribuire l'accaduto, che a soverchia vivacità eccitata da qualche famoso, ed imprudentissimo seminatore di zizzania. Quindi, non tenendomi affatto offeso da lui, non avrei abusato dei vostri momenti se non si fosse trattato di una gravissima accusa, come quella di aver io mancato ai miei stimabilissimi Colleghi.

Ripeto dunque la protesta della mia particolare stima verso il sig. Manzoni, ma siccome è mio uso di non stare d'appresso alle materie facilmente accensibili, devo dichiararvi, che intendo di non far più parte della Commissione delle Finanze, e perciò ho depositato presso questa Segreteria del Consiglio le relative carte.

Bonaparte reclama l'ordine del giorno per far cessare una polemica che potrebbe racchiudersi nell'esemplificazione del Proverbio *chi si loda, si sbroda*.

Il Presidente. — L'ordine del giorno ci chiama alla continuazione della discussione sopra il progetto di abolizione delle sostituzioni.

Il Segretario legge l'articolo 7.º del titolo 2.º *Sull'abolizione dei vincoli in quanto alle sostituzioni passate.* « Articolo 7.º Le sostituzioni purificate anteriormente alla promulgazione della presente legge, avranno effetto in quei, che si trovano in possesso dei beni, o hanno diritto di consegnarli: quelle non purificate all'epoca suddetta, sono abolite e rimangono senza effetto ».

Sterbini. — Domando la parola.

Armillini. — Prima di passare alla discussione di questo articolo, conviene, che io faccia loro riflettere essere stata incaricata la Commissione di riferire alcune modificazioni sopra gli articoli precedenti del titolo 1.º già discusso. Se credesse il sig. Presidente del Consiglio di parlare di questo, che è un passo brevissimo... (Voci.) — Ora la discussione è stata aperta sopra la legge; i schiarimenti si faranno dopo.

Sterbini. — Volea tenervi parola della grave questione, la quale fu cominciata ad agitare nel principio della discussione su questo progetto di legge, la questione, che riguardava i musei, le gallerie, e tutti i capi di opera di arte, i quali non si volea che si trasportassero da Roma, come sarebbe accaduto, se, svincolati da ogni vincolo, fosse stato in balia de' proprietari di venderli all'estero. La questione fu agitata, ed è grave per se stessa, perchè se da una parte si fa eccezione alla legge generale, sembra un voler togliere il diritto di proprietà. Dall'altra parte, se si permette la libera estrazione, vi è una perdita immensa per Roma, una perdita gravissima, irreparabile per le belle arti. A me sembra però, che, dopo avere guardato le leggi antecedenti, noi non abbiamo bisogno per questo di fare una legge nuova. Io trovo provvisto a ciò dalle leggi esistenti, che non sono state abrogate giammai. Io trovo in un chirografo Pontificio del 2 ottobre 1802, provvisto bastantemente a questo. In questo chirografo, dopo aver portato innanzi delle ragioni bellissime sulla necessità d'impedire la estrazione dallo Stato dei capi d'opera di scultura patria e di tutti gli altri oggetti appartenenti alle belle arti, si viene a dire quanto segue. (*legge: indi prosegue.*) Per tutelare maggiormente che rimangano in Roma questi capi d'opera, vi è un altro articolo, ed è il seguente, in cui si ordina nel §. 11, che tutt'i possessori di tutti i capi d'opera sieno tenuti a darne un'assegna al Governo, e che in ogni anno, alcuni incaricati dal Governo medesimo debbano andare a visitare le gallerie, i musei e le case de' particolari, che hanno dato l'assegna, per vedere, se questi oggetti restano ancora intatti, e non sono stati estratti. Nel tempo stesso, per poter tutelare in parte i proprietari di questi oggetti, e per impedire che le opere di vaglia possedute da persone bisognose fossero vendute, il Governo saviamente lasciava diecimila scudi all'anno per l'acquisto delle cose interessanti nei musei, di maniera che a poco a poco, a seconda dell'intenzione del Governo, si venivano a prendere i capi d'opera da quelli, che se ne sarebbero voluti disfare; si mettevano nei musei, e non partivano da Roma. A me sembra dunque che presentemente senza far nulla alla legge, la quale è rimasta sempre in vigore, e non è stata mai abrogata, si potrebbe, senza fare altro, ottenere l'intento d'impedire la vendita e l'estrazione di questi oggetti così preziosi per l'arte. Proporrèi, volendo anche tutelare maggiormente le proprietà, di aumentare il deposito di scudi 10,000 destinati a ricomprare i capi d'opera dell'arte, di mano in mano che i possessori vorranno disfarsene. Per avere questi capi d'opera, non ci è bisogno di comprare tutti i musei, tutte le gallerie, giacchè vi sono una quantità di opere, che possono benissimo estrarsi da Roma, son interessando l'arte come alcune, le quali realmente sono uniche; e che difficilmente possono essere rim-

piazzate. » Propongo che la Camera dei Deputati, ritenendo per valida la legge del 2 ottobre 1802 sulla proibizione di estrarre dallo Stato i Capi d'opera di belle arti e quant'altro si contiene in quel Chiostro relativamente a quest'oggetto inviti la Commissione che fu destinata ad esaminare la legge sull'abolizione delle sostituzioni a formulare un articolo addizionale, in cui si richiami la legge del 2 ottobre 1802 aggiungendo un aumento sulla somma di dieci mila scudi annui destinata all'acquisto dei Capi d'opera antichi e moderni, che si vorrebbero vendere dai proprietari. Io credo in questo modo di poter tutelare grandezza di Roma, le belle arti, e nel tempo stesso se non in tutto, almeno in parte le proprietà.

Mariani. — Domando la parola.

Bonaparte. — Domando rispondere dal posto, se il Collega Mariani lo permette, due sole parole a ciò che ha detto il Ministro. Mi sembra che quei provvedimenti, che possono essere savissimi, non abbiano luogo in questa legge. Li serberemo per un'altra volta, quando si discuta la legge cui spettano. Non posso però lasciare senza protesta immediata, quella dichiarazione del Ministro, che possono mettersi in pratica le visite domiciliari. Sotto la Costituzione, il domicilio di ogni cittadino è sacro, e non vi è scusa che possa farlo violare.

Mariani (legge):

Onorevolissimi Colleghi. — Prima di passare a discutere il secondo Titolo della Legge sopra i Fidecommissi, voi mi concederete di dirvi poche parole. Io non intendo di dire la minima parola in difesa de' fidecommissi passati in quanto alle terre; ma crederci mancare al dovere di uomo amatissimo della Civiltà Italiana, se io non dassi uno sguardo ad una eccezione, che io credo utile, credo necessaria alla prosperità di Roma, a questa Città eterna, che dopo aver perduta la Signaria del Mondo venuta colle armi, e la miniera delle ricchezze avventizie, quasi a nostra memoria col sigillo del piombo, mantiene tuttora in contribuzione tutta l'Europa coll'esser sede delle belle Arti. Il Commissario delle nostre antichità l'egregio sig. Visconti ha distribuito una memoria sopra quest'oggetto a questo Consiglio de' Deputati. Involveremo noi nella legge, che discutiamo, i Musei, le Gallerie de' quadri e le Biblioteche di alcune nobili famiglie Romane, l'unica memoria di nostra avita grandezza, l'unica fonte di ricchezza rimasta a Roma?

Sento ben risuonarmi all'orecchio, che i principj di distribuzione delle proprietà, le regole di buona economia, e di pubblica prosperità esigono la distruzione de' fidecommissi. Io non posso negare una tanta verità. Ma sarà pubblico bene la possibilità, la contingenza della dispersione de' Musei, delle Gallerie de' quadri e della distruzione delle Biblioteche fidecommissarie? Io debbo confessarvi un'altra verità, cioè che ciò, che nuoce di fatto a un popolo, non è mai indizio a prosperità, e noi distruggeremo la prosperità di questa Città, di questo popolo.

Si opporrà, che il principio della circolazione de' beni, della distribuzione delle ricchezze non deve far dare ascolto alle mie parole. Ma con tutta la legge distruttiva i fidecommissi non vi restano sempre beni, che per un dato tempo sono ristagnanti? Oltre le manimorte, non vi sono i beni dotali, che sono inalienabili? Non vi sono i beni dei pupilli, e i beni dei dementi, che sono confidati a un Consulente? Ma in fatto di Musei e di Biblioteche non evvi il principio di circolazione, ma di dispersione; non il principio di distribuzione di ricchezze, ma di distruzione, dappoiché scemano sempre i valori, disperdendosi le raccolte de' quadri e la serie de' codici, di stampe e di medaglie. Io voglio usarvi una triviale comparazione: riguardate i Musei e le Biblioteche come beni dotali, come beni di un demente, come beni di un pupillo, e in questo rapporto è pupillo il Popolo Romano, che sente tutto il vantaggio dall'esistenza di questi Musei.

Nè mi si apponga, che le leggi del Camerlengato possano rimediare alla dispersione ed estrazione dei nostri capi d'opera. Il fatto dimostra il contrario, e l'inutilità di quelle leggi. Tutti i capi di opera, che sono attualmente in Inghilterra ed in Russia, in Monaco ed in Berlino non sono partiti o eludendo le nostre leggi, o non potuti comprare per la miseria del nostro tesoro, intento solo dopo il 1815 a dotare senza pubblica necessità e con ruina del pubblico erario sotto il pretesto di beni venduti, che eran pure riconosciuti dal Congresso di Vienna, Capitali e Conventi di Frati? Non si sono trovati cento scudi per redimere dalla distruzione una campana, che esisteva, e che forse esiste nella Bottega Lucenti, del 1100; con la quale si sarà al certo chiamato a Comizio, o all'armi in tempo della Lega Lombarda, o di Nicola di Rienzo, mentre si spendono su i fondi segreti cento scudi il mese.... permettetemi, che io taccia. Come possono eseguirsi le occorrenze e le contingenze delle Leggi del Camerlengato con un Erario, che abbiamo trovato oberato per mani inesperte, e raggirato da speculatori, e da un infedele burocracia? Invano voi aspetterete un rimedio in quelle leggi!

Si: il solo sentimento della ricchezza, e del primato delle belle Arti di Roma, e della prosperità del Popolo Romano, la certezza, che i grandi originali non si riproducono così facilmente, perchè sono

i miracoli dell'ingegno umano, e che perdendosi non si riacquistano più, mi dà coraggio di mettere alla prova la vostra carità di patria a fare un'eccezione per i Musei, e per le biblioteche. Si: vi muova, che questa è la culla, e la sede delle belle Arti, e noi dobbiamo mantenerla: qui viene la gioventù Europea ad apprendere le belle Arti sopra i nostri grandi originali: qui i Governi di Europa mantengono con grandi spese le loro Accademie: qui viene il sapiente, o il dozzioso Oltramontano a versare il suo oro per visitare lo scalpello di Michelangiolo, e il pennello di Raffaello, e superbo o di sua grandezza, o di sua libertà lo vediamo venir volontario a pagare un tributo a Roma, a questa Signora del Mondo, come quando vi veniva coatto o dal fascio di Scipione, o dallo scettro di Trajano. Io, o Signori, non vi recito descrizioni del Tasso, o dell'Ariosto: vi parlo di fatti, vi parlo d'interesse pubblico, vi parlo di fonte di pubblica ricchezza. Trentamila persone vivono in Roma per causa delle belle Arti, cominciando dal produttore al consumatore, dal letterato al vetturino, dal bottegaio alla lavandaja. Noi facendo una legge, che cooperi a distruggere, a disperdere tutti i nostri Capi di Opera, noi gittiamo i Romani nella miseria, noi riduciamo Roma un deserto. Possiamo ritenere quasi certo, che appena noi seguiamo la legge senza escludere i Musei e le Biblioteche, il famoso ritratto del Suonatore di violino, quel miracolo di Raffaello, passerà le Alpi. Quando una legge improvvisa potesse far partire da Roma il quadro della Vanità e della Modestia, l'unico che abbiamo di Leonardo da Vinci; quando la Caccia di Diana, e la Sibilla del Domenichino, l'Erodiade, e la bella Cenci di Guido, la Bella di Tiziano, i quattro paesi dell'Albano, e quelli di Claudio, la testa di Omero il più famoso ritratto, che esista di quel padre dell'epica poesia, gli Apostoli di Rubens, e l'Allegoria del Pusino; quando il gruppo di Apollo e Dafne, il gruppo del Capo Celico, l'Achille sedente, il Discobolo di Miron, la Venere Giudica, il busto di Scipione Africano, la statua di Pompeo, innanzi cui fu ucciso Cesare in quest'area medesima, ove siede il Senato, ed ora sediamo noi, saranno partiti di Roma, chi sa, che non piangeranno i nostri posteri, come un di piangeva il Poggio su le rovine di Roma antica, o come pianse il Gibbon sentendo cantar Vespro sulla cima del Campidoglio. I scienziati non avranno più a confrontare le preziose illustrazioni del Winkelmann, del Zoega, e del Visconti: e qual danno non ne verrà alle Arti e alla Storia colla dispersione delle stampe e delle Medaglie? Che ne sarà della Biblioteca Corsini, ove con compiacenza ricordo di avervi per la prima volta conosciuto Giulio Perticari? Forse un giorno il gufo, e la civetta canterà in quelle ampie sale, ove tuttora esiste il più antico Codice di Dionisio di Alicarnasso.

Signori: pensiamoci bene. Pesa sopra di noi una grande responsabilità di aver chiusa una gran porta alla prosperità dei Romani, di aver tolto a Roma la primazia delle Belle Arti, di aver tolto all'Europa la scuola delle medesime, e l'Artistica centralizzazione. Io spero, che voi, o Colleghi onorevolissimi, aderirete ad una eccezione, e che i nostri Giureconsulti della Commissione, troveranno un modo di formulare una legge di eccezione per conservare i Musei, le Gallerie e le Biblioteche. Comunque sia il vostro opinare, e il mio, la Storia, e gli effetti della Legge ci giudicheranno: e se mal ne avverrà a Roma, e alle belle Arti, non si dirà di me, che io diedi suffragio per un fatto, che forse la posterità chiamerà Vandalismo (applausi).

Sterbini. — Avendo rimesso alla Commissione un progetto di articolo addizionale, la Commissione, io credo, che toglierà tutto ciò che si trova di aspro nella legge del 2 ottobre, relativamente a quello che diceva il sig. Deputato Canino della visita in casa.

Bonaparte. — Io sostengo che senza aspettar nuove leggi, lo Statuto fin dal momento della sua promulgazione ci abbia premunite contro simili angherie.

Bianchini. — Un artista molto ragguardevole, un mio strettissimo amico venne poc'anzi a rimproverarmi, perchè, trattandosi di francheggiare le gallerie gentilizie dall'abolizione de' fidecommissi, io studiosissimo delle arti tenessi un silenzio, secondo lui biasimevole. Ma io perciò solo mi tacqui, perchè mi parve sommamente difficile conciliare questa eccezione della legge coi due criterii d'ogni legislazione, l'utilità e la giustizia. Certo, vedendo disperdere queste nostre raccolte, dovei piangere forse anch'io nientemeno che altri, ma con lagrime non dissimili a quelle di un nocchiero prudente, che gitta sulle onde per amore del porto la parte più preziosa del carico: e se vedessi alcun modo a serbare queste raccolte, a voi così care, salva legge proposta, sarei ben lieto di porlo in opera.

Ma se noi permettiamo che rimangano salvi i fidecommissi in quella parte che riguarda le raccolte o di pitture, o di libri, senza permettere nel medesimo tempo che i possessori di queste raccolte s'abbiano un maggiorato conveniente alla magnificenza gentilizia. Che farem noi? Appunto perchè questi loro tesori hanno sì lungamente servito a pubblica utilità li toglieremo dalle lor mani, dichiareremo col fatto che sono fuggiti da oggi in poi al dominio degli antichi signori; dichiareremo, che questi, i quali tanto beneficiarono il pubblico coll'uso di una facoltà, di un tesoro privato, sono fatti d'ora innanzi niente più,

che custodi di cosa pubblica. Dell'antica magnificenza non avranno più altro che il nome, e una dolorosa memoria: trarranno una vita spesse volte stentata eunuchi di una ricchezza inestimabile. Ciò a mio credere non è altro, che atto d'ingiustizia, di usurpazione, di crudeltà. Se dall'altra parte vogliamo, che a queste raccolte possa accompagnarsi un grande o piccolo maggiorato, un'assegnamento perpetuo, come lo potremo noi determinare? Ecco dunque, che con tale eccezione sarebbe issofatto distrutta questa desideratissima legge. Ben dunque disse, a mio credere, da questa tribuna uno de' nostri colleghi, che chi vuole un fatto deve volerne tutte le conseguenze; legge di natura è, che i comodi d'ogni cosa tocchino a quello il quale ne patisce gl'incomodi. Ma per vedere se alcun rimedio pur ci fosse di un male, che alcuni stimano così grande, mi piacerebbe osservare, in che egli veramente consista. Se io non erro, sta unicamente in tre capi annunziati qui, e con una invidiabile eloquenza amplificati dal nostro Collega Mariani. Primieramente sarebbe diminuito con questa legge lo splendore della città, che da lei riflette in tutta la nostra nazione; in secondo luogo si toglierebbe gran parte d'incremento delle arti; in ultimo si muterebbe la condizione economica del paese. Quanto allo splendore della città, io non credo, che sia molto a temerne. Distruggete pure le gallerie gentilizie; Roma coi suoi ruderi eterni sarà sempre spettacolo, e meraviglia delle nazioni; e ciò che il piccolo Belvedere, ciò che le sale Giulie racchiudono in pochi palmi di terra, vantaggia i più grandi tesori dell'Universo. Potrei dire molto più sopra questa prima ragione dell'eccezione proposta: ma non voglio abusare del tempo vostro. Quanto all'incremento delle arti voglio unicamente rammentarvi una sentenza del lodatissimo Raffaele Mengs, il quale, dimandato qual fosse la via da ricondurre le arti all'antica loro eccellenza, soleva rispondere, che sarebbe convenuto distruggere ogni altro esempio, fuorchè le opere di Raffaele per le pieghe, e quelle de' Greci pel nudo. Così dimostrava questo eccellente e dottissimo artefice come la moltitudine dei modelli, e l'eccessivo studio degli esempi, produce piuttosto mediocrità, che eccellenza. Sicchè io credo, che menomando il numero degli esemplari, intorno ai quali tuttodì studiando si fiacca l'ingegno dei nostri giovani artisti sarebbe piuttosto provveduto all'incremento, che fatto danno alle arti. Per ultimo si parlava della condizione economica del paese, atteso che moltissimi forestieri vagheggiano in questa classica terra le molte pubbliche, o private raccolte di cose d'arte, e molti anche dei nostri vivono ricopiando questi esemplari principalmente di dipintura. Quanto ai forestieri mi pare, che sarebbe omai tempo d'incominciare a viver del nostro, e che l'avidità di un breve guadagno non ci facesse più schiavi di costumi e di favelle barbare. Quanto agli indigeni, la legge senza eccezione, come è proposta, impedisce la miseria, l'eccezione tende non so quanto utilmente a soccorrerla. Io credo sarebbe desiderabile, che le arti divenissero da ora in poi patrimonio di pochi privilegiati, non mestiere di molti meccanici. È degno di ogni nazione nobile e generosa, di ogni governo libero l'animare gli sforzi difficili dell'ingegno, come è stata sempre usanza dei despoti il proteggere la mediocrità. Con tutto questo non mi pare impossibile di proporre qualche temperamento a far sì, che l'abolizione dei fidecommissi, in quanto riguarda le grandi raccolte di opere di arte, (e ciò in qualche modo si può applicare alle biblioteche) non che a danno e vergogna della Capitale del mondo, torni invece ad utilità delle arti e della nostra gloriosa nazione. A questo fine io propongo, che l'alienazione di queste raccolte gentilizie sia sospesa sinché il governo maturamente esaminandole, non abbia scelto le opere convenienti a comperarsi per compiere la galleria nazionale. Roma non ha in questo genere una raccolta così perfetta come la sua vicina Firenze, dove in pochissime camere veggonsi radunate le opere dei più grandi Maestri di tutte le scuole e di tutti i tempi. Roma ha cose senza dubbio sublimi, di molte scuole eccellenti: di alcune non ha modelli da poter dimostrare. Mi parrebbe molto convenevole alla dignità nazionale, che appunto di queste raccolte gentilizie, or che divengono libere per l'abolizione dei fidecommissi, il Governo commettendosi a persone intendenti ed incorruttibili, formasse una raccolta nazionale da essere delizia di quei forestieri, che tanto qui si carizzano, istruzione de' giovani artisti, onore della Capitale e dello Stato.

Marini — (Legge)

Rispettabili Colleghi. Quando si tratta di cose alle quali i fasti e le glorie nazionali sono congiunte, e gli animi pendono fra il conservarne o disperderne il deposito (chè purtroppo in questo va alla fine a tradursi il conservarne il fidecommissario, o il dissolverlo) non sono mai troppi coloro che si levano a confermare ben disposti, a chiarire gl'irresoluiti, ed a rivolgere gli altri a migliori consigli.

Signori, io considero questa grande questione principalmente dalla parte morale. Io mi sono uno che nelle biblioteche, nei musei, nelle gallerie adoro le reliquie del genio, siccome quelle che segnate della interna originale sua stampa, porgono la più sfolgorante prova essere nell'uomo una particella di quell'aura divina, che è sacrilegio confiscare nel fan-

go. E come tale, sedendo fra voi, sento l'obbligo di levare la voce, acciocchè questi santuarii della intelligenza, questi fonti di sublimi ispirazioni (non ostante l'abolizione degli altri fidecommissi) vengano in perpetuità conservati a grandezza d'Italia, a scuola del mondo, a ristoro dei tanti ludibria della fortuna, e delle umane nequizie.

La opinione che i prodotti delle arti sieno come altrettante merci, le quali all'avveniente delle ricerche sono in loro valore più o meno preziosi, è purtroppo anch'essa uno dei tanti frutti di quella vulgar filosofia, che nelle umane cose suol dare tanta parte ai sensi, e si poca allo spirito. Senonchè ed i vantaggi materiali medesimi, per la conservazione di queste collezioni, si moltiplicano maravigliosamente. Imperocchè dove di esse è dovizia corrono da tutte parti stranieri illustri, chi per ammirazione, chi per istudio, chi per recarne con incisioni, disegni, imitazioni, e copie di ogni maniera, almeno qualche riverbero di quella gran luce, la quale illuminando le menti, a nulla umana creatura l'essere finora od alpestre perdona. E senton ben essi quegli ospiti maraviglianti che il luogo al tutto mutuo di questa gran luce, è luogo negato al sorriso del cielo, e fatto da barbarie squallido, brutto, e da fuggire.

Oltra ciò questa è una specie tutta particolare di commercio, che frutto nobilissimo recando alle città le quali tanta benedizione posseggono, vi lasciano sempre intatto il capitale, fonte inesauribile anco di materiali tesori. Ma questo, tuttochè moltissimo sia, non è quello che esclusivamente dee farne determinare alla conservazione di questi privilegiatissimi dei fidecommissi. Da ben altri principii si origina la ragione del doverli confermare se vecchi, del doverli sanzionare se nuovi.

Alla materiale prosperità si pensa generalmente più che ad essersi composti di materia e di spirito non si converrebbe; ed intanto la parte migliore tenendo in minor conto, la ignoranza (vera peste sociale) si spande sopra la terra. Ora rendiamo allo spirito quello che è dello spirito. Abbiamo sempre intatti in mezzo a loro gl'italiani intelletti i grandi patrimoni delle antiche e moderne meraviglie degli umani spiriti; meraviglie le quali sono veramente scala alla sapienza, ed a colui che n'è fonte e principio. Per queste meraviglie restammo Italiani anco quando non v'era più patria: per queste meraviglie inviolabilmente conservate, se altre volte gli avversi fati portendessero che patria più non fosse, se, per queste meraviglie ne avremo in ogni tempo non che la speranza, ma la certezza.

E questo è sì vero, che sin dalla più remota antichità quando i conquistatori, abusando la forza, volevano che un popolo non fosse più popolo, rapivano ad esso i preziosi monumenti dell'ingegno, delle arti, delle scienze; e quel popolo, o presto o tardi, perdendone anco la memoria, finalmente imbestiava.

Nè si dica che il genio sempre crea, ed anco dopo il disperdimento di tutte le cose belle, il genio italiano tornerebbe a rifarle. Sì, tornerebbe a rifarle, come le rifecce dopo i tempi tenebrosi: ma disperdere la eredità di tanti secoli su la quale s'innalza il novello erede, ed in ricchezze trionfa; è lo stesso che uccidere quel gigante su le spalle del quale l'Ercole bambino grandeggia, perchè quel bambino faccia da sè.

Ma si dirà, che la fortuna delle famiglie proprietarie di queste preziosità, vincolate da fidecommissi, volgendosi in basso; esse non potrebbero più sostenere il peso del conservarle, e l'invidiato possessore, Mida novello fra tanto tesoro, simorirebbe d'inedia e di digiuno. In questo caso provvegga le leggi, pensi il Governo che (rispettando sempre le proprietà altrui) la nazione non perda una delle sue più belle e fruttuose eredità, e che come era prima stabilita a lustro delle famiglie ed a beneficio anco del paese, così rimanga sempre ed inviolabilmente nella patria nostra, a splendore delle città dello Stato, ed a Palladio dell'Italia grandezza (Vivi applausi.)

Felletti. — Io non credo che lo Statuto permetta questi applausi, i quali molte volte impediscono la libertà del voto dei Deputati.

Il Presidente. — Questo è già stato osservato; nè applausi, nè disapprovazioni debbono udirsi nel Consiglio de' Deputati. Ma quando si tratta di alcune cose, le quali inhiammano lo spirito del paese, per quanto sia commendabile che la Camera sia lasciata nella sua libertà; noi pregheremo l'uditorio, perchè non lasci di rispettare la dignità di questo luogo, come ha in uso.

Mayr. — Signori, io convengo pienamente nell'avviso esternato dal nostro Collega Bianchini. Io pure in altra tornata ho accennato molte delle cose, che da lui elegantemente sono state esposte. Io ho salito la ringhiera per opporre alcune osservazioni positive pratiche e di fatto all'elegante Geremiade letta dal Deputato Mariani, e alle osservazioni astratte, e morali lette dal sig. Marini.

Se noi ascoltiamo il sig. Mariani pare, che sciolti i vincoli fidecommissarij de' Musei, Roma e lo Stato Pontificio saranno ridotti ad un deserto, il gusto e il bello saranno estinti per sempre, il forastiero non più ci visiterà. Ma io credo, che quanto egli ha affermato riposi sopra un errore di fatto: mi pare, che quanto egli ha detto non altro sia, che un parto del suo caldo immaginare.

Nelle collezioni private, è vero, si sono rinvenuti molti tesori dell'arte. Ma non abbiamo una legge del Camerlengato, la quale ne proibisce l'estrazione fuori dello Stato? Si dice: ma questa legge non è abbastanza attesa. Ebbene si faccia meglio osservare per l'avvenire; e se non è rispettata la legge del Camerlengato non saranno neppure le leggi sui fidecommissi. Anche la volontà dei testatori potrà essere delusa. Se bene si guardi sarà facile intendere che non altro ha finora impedita la dispersione delle collezioni di belle arti, che la ricchezza delle famiglie a cui appartengono, e non altrimenti le leggi pubbliche e le private dei testatori, all'infrazione delle quali nell'atto pratico non v'ha rimedio. Togliete le ricchezze alle famiglie, e a malgrado di qualunque vincolo fidecommissario le collezioni si dilegneranno.

Io poi vi fo osservare, o Signori, che i tesori delle belle arti nel nostro Stato (io parlo sempre dello Stato, non solo di Roma), si conservano principalmente nei pubblici Musei, nelle Biblioteche e Pinacoteche, e queste non verranno sciolte dalla legge abolitiva dei fidecommissi.

Io vorrei che noi avessimo una statistica delle belle arti del nostro Stato, e Voi vedreste, che ben per poco si vuole vulnerare un principio santissimo, se si eccettui la sola città di Roma.

Guardate la mia Provincia, voglio dire la Provincia di Ferrara. Noi pure, o Signori, abbiamo avuto dei grandi artisti, dei sommi scrittori: ebbene i loro capi lavori, i loro autografi sono raccolti nelle pubbliche Pinacoteche e Biblioteche. Abbiamo anche qualche ragguardevole collezione privata; ma queste non sono vincolate dai fidecommissi. Quello che dico di Ferrara, lo dico ancora di Cento, città non molto grande della mia Provincia. Bologna pure ha raccolto quanto aveva di più bello nella pubblica Galleria di S. Ignazio. Appresso dei privati ivi pure esistono altre collezioni, ma non vincolate dai fidecommissi. Quello che dico di Ferrara e di Bologna si potrebbe dire forse di tutte le altre Province dello Stato. Dunque questa riserva che si vorrebbe apporre alla legge sarebbe inutile per tutto il nostro Stato, meno soltanto la città di Roma. Ora parliamo della città di Roma. Voi vorreste (passiamo subito, lasciate le astrazioni, al concreto) voi dunque vorreste conservare la Galleria Borghese, la Galleria Doria, e qualche altra vincolata di fidecommissi: ad esse solo io credo che riguardi l'eccezione proposta. Ma innanzi tutto, credete voi che questi oggetti preziosi, questi tesori dell'arte spariranno immediatamente quando sieno resi liberi colla legge abolitiva dei fidecommissi? Mai no; per la ragione che quando si vorrà procedere ad una vendita, il Governo ha la prelazione. (Mariani. — I denari, è una vera utopia.) Uscire dallo Stato non potranno, perchè la legge pure vi si oppone. Ma potranno uscire da Roma e circolare nello Stato: sta bene; ma sarà poi sì gran male che la Deposizione dalla Croce di Raffaello, che la Bella Fornarina vadano a circolare nelle nostre province, portino in esse gli esempi del bello e mettano i nostri artisti in istato di profittare di quei capolavori e d'ispirarsi senza recarsi alla capitale, dove poveri tante volte non si possono condurre?

Lasciamo una volta lo spirito municipale: pensiamo non solo a Roma: noi tutti qui non siamo Romani: pensiamo una volta a tutto lo Stato.

Dunque voi vedete, o Signori, che si vorrebbe vulnerare con un'odiosa eccezione una legge generale, una legge sacrosanta senza motivo, o per un motivo non plausibile e sufficiente. Pensate d'altronde che al male che temete è già provveduto con altre leggi. Pure appoggerò quanto ha proposto il Preopinante sig. Bianchini.

Avvertite in fine che colla vostra eccezione non solamente non conseguireste il fine propostovi, ma vi rendereste rei di una grande ingiustizia. Perciocchè quando queste famiglie patrizie, (le quali oggi doviziose essendo conservano e sono atte a conservare tanti oggetti di belle arti per lo splendore dei loro casati) quando queste illustri famiglie patrizie saranno meno ricche, quando il livello democratico dell'uguaglianza sarà passato anche sopra i loro capi, forse tempo verrà che i loro discendenti saranno non più ricchi, forse saranno poveri, e poveri, per cagione dei vincoli che oggi non volete infrangere per intero, non potranno fare uso nei loro bisogni di quelle ricchezze di belle arti a loro trasmesse dai loro antenati. Allora la vostra eccezione equivarrà ad una vera ingiustissima spropriazione, allora se potessero rialzarsi dalle tombe gl'istitutori di quei fidecommissi quanto ne fremerebbero! Supponiamo che avessero preveduto lo scioglimento dei fidecommissi, fermi solo per ciò che riguarda le collezioni di belle arti, credete voi che avrebbero vincolato quelle collezioni, quei musei? Mai no. Dunque in nome dell'umanità, in nome della giustizia dovete rigettare la proposta eccezione.

Ripeto, che quando si proporrà la mozione del sig. Bianchini, forse io voterò per essa: ma credo che intanto la Camera debba ammettere la legge dei fidecommissi senza alcuna restrizione. Noi dobbiamo tagliare con un colpo solo le teste tutte di quest'idra dei fidecommissi. Se una sola ne rimane vi è pericolo che possano ripullulare le altre; vi è pericolo che rimanga quasi un adentellato, per cui si possa quando che sia rialzare quell'edilizio gotico di leu-

dale schiavitù che vogliamo demolito e distrutto per sempre.

Serafini (legge):

Molto si è già detto, o Signori, sulla questione, che ci occupa, e su cui la stessa onorevolissima Commissione non è stata di pieno accordo; ma siccome io ritengo, che il giudizio della maggioranza di essa sia di grave danno a Roma, allo Stato, all'Italia, così permettetemi di aggiungere alcune brevi considerazioni.

È massima già fra noi assentita, che la sola ragione del pubblico bene, l'interesse sociale soltanto consiglia e dà diritto di limitare ed anche distruggere quelle disposizioni dell'umana volontà, che non tendono al meglio comune, come appunto avviene nelle grandi possidenze; che una vecchia aristocrazia avea sottoposte a vincoli fidecommissarij. Ora però tale ragione non si verifica, ed ove il bene pubblico esiga anzi la piena osservanza di dette disposizioni, con qual diritto, domando io, con quale giustizia potrà essere contrariata da una legge la volontà dell'uomo? Quindi non essendovi dubbio, che le grandi collezioni di arti e scienze sono dirette ad utilità pubblica, e che da questa non può non volersene la conservazione, qual facoltà avremo noi a scioglierle da quei legami, cui furono già sottoposte dal Fidecommittente? — Signori, il principio della legge è uno, e noi dobbiamo essere ad esso sempre coerenti; onde senza ledere la giustizia pel rispetto dovuto alle altrui disposizioni, senza mostrarci incoerenti al detto principio, io penso non essere in nostro potere di svincolare anche le enunciato collezioni. Forse perchè devono rendersi libere le grandi possidenze fidecommissarie, ne verrà di necessaria conseguenza, che altrettanto debba succedere di esse raccolte, perchè vi si trovano collegate? Io non ne vedrei la ragione; come non saprei molto persuadermi, che non potesse sciogliersi una parte del Fidecommissi senza scioglierlo tutto. — E chi poi assicurarci potrebbe, che il Fidecommittente, amante della pubblica utilità non avrebbe di tali collezioni disposto a vantaggio espressamente di questa, qualora una legge gli avesse impedito di vincolare gli altri suoi beni? E non potrebbe anche ritenere con ragionevole presunzione, che come al godimento dei latifondi ha egli chiamato i suoi attendenti onde viver potessero opulentemente, così abbia inteso di destinare esse raccolte al meglio del pubblico interesse, col lasciarne solo ai primi l'onore della custodia? Ed invero chi ne risente tutto il comodo, se non la Società, trovandosi allora a carico dei beni fidecommissarij ordinati persino degli assegni pei Custodi, e delle doti per la conservazione ed aumento di dette collezioni; da che non si potrebbe forse anche dedurre, che la vera chiamata al godimento di esse ne sia in sostanza la Società medesima? — Ma prescindendo anche da ciò, e ritenuto pure il contrario; qual danno in fine ne risente il possessore, se tali collezioni non vengano rese libere? Egli per qualunque anche urgentissima bisogna non ne avrebbe potuto giammai disporre, e perciò, restando la cosa come era in addietro, la sua condizione non si renderebbe punto inferiore, ed anzi potrebbe anche guadagnarsi coll'esonersi dalla relativa custodia e responsabilità, cedendo, quando così gli piacesse, le raccolte stesse al Municipio, ove trovansi al presente, e che sempre con lode saprebbe ricordarne l'istitutore.

Quindi sia pel principio del pubblico bene, che non può, ripeto, nè deve limitare se non quelle disposizioni, che ad esso si oppongono, sia per essere coerenti allo spirito animatore della presente legge, sia perchè la condizione degli attuali possessori andrebbe anzi a migliorarsi, porto avviso, che esse raccolte debbano essere conservate, nè abbia a restare preclusa la strada di poterne altre formare, che mirino sempre al pubblico bene, e perciò proporrei il seguente emendamento:

« Restano fermi a pubblico vantaggio i vincoli fidecommissarij sulle grandi collezioni di arti e scienze, e non viene ad alcuno impedito di sottoporre ad eguale vincolo altre simili collezioni; come è in facoltà di ogni possessore di esse il cederle al rispettivo Municipio per esonerarsi di ogni peso a di loro favore. »

Il Ministro di Grazia e Giustizia. — Se potessi mai immaginare per un solo istante che dalla legge di abolizione dei fidecommissi, quando non vi fosse unita la eccezione per i capi di opera, e per le gallerie, dovessero derivarne tanti, e così gravi mali, quali voi avete inteso preconizzare in questo Consiglio, io sarei il primo a gridare = rimangano i fidecommissi, non si faccia la legge: = Ma io credo che quei mali, che tanto avete inteso magnificare, derivino dal non avere ben posto lo stato della questione, e confuso cose tutte affatto diverse da quel che noi oggi andiamo discutendo. Noi non discutiamo, se si debbano o si possano vendere gli oggetti preziosi, che qui abbiamo, all'effetto di poterli trasportare altrove, e mandarli all'estero. Non è questa la questione: la questione nostra è, se debbano, o no esser compresi nello svincolamento de' fidecommissi, oppure restar vincolati. La difficoltà grande che si affaccia è questa = Qui in Roma, si dice, vi sono delle collezioni, e le più son colpite di fidecommissi: = Queste collezioni sono tali, che per molti e molti riguardi, debbono da noi esser prese in grande considerazione. Ed io ammetto

queste cose: ammetto ancora che le collezioni possono molto giovare allo sviluppo delle arti, al bene ed allo splendore della città: ma altro è il dire — non si debbono queste collezioni o i capi d'opera più pregiati trasportare altrove, — altro il dire queste collezioni, si debbono in eterno tenere incatenate ad una legge così ingiusta e opprimente, come è appunto la legge sui fidecommissi. Non perchè dimani una delle più grandi gallerie sarà forse divisa in otto, o dieci possessori, cesserà per questo la città d'esser regina nelle arti belle; non per questo cesserà di venire il forestiero a visitarla, anche per vedere i capi di opera benchè non tutti riuniti, ma divisi in più famiglie; non per questo il pittore, lo scultore, e gli amanti tutti delle belle arti, mancheranno del mezzo di poter avere un ajuto al loro genio, col prendere amodello questi capi di opera. Questi capi di opera saranno egualmente in Roma, saranno egualmente nel nostro stato, se si osservano le leggi, le quali appunto provvedono, che non possano esser portati via. Ma quelle leggi che possono benissimo, e santamente provvedere, onde questi capi di opera non siano dispersi, non devono confondersi con quelle leggi, le quali dicono non solo, che non si possano trasportare da Roma e dallo Stato, ma nemmeno si possano traslocare da quelle camere, da quelle famiglie, da quegli individui. Sono due cose intieramente diverse. Intanto per quanto siasi detto, per quanto siasi potuto in questo Consiglio magnificare i pretesi danni, che verranno dallo sciogliere queste collezioni, io chiederò sempre — volete o non volete la legge? — Se la volete, dovete subirne le conseguenze.

Tutte le cose hanno i loro inconvenienti, nè vi è al mondo cosa che non abbia il suo dritto e il suo rovescio. La stessa aristocrazia, contro la quale tanto in oggi si declama; l'aristocrazia non ebbe forse anch'essa i suoi vantaggi? Quei grandi palazzi, che Voi vedete, o Signori, in questa magnifica città, non gli ha forse eretti l'aristocrazia? quelle grandi fabbriche, che in tante e tante parti torreggiano, non è forse l'aristocrazia, che le ha edificate? E bene? Con tutti i suoi vantaggi l'aristocrazia ha tanto di male per altra parte, che il mondo presente nella sua civiltà ha detto: si cessi pure di vedere continuati questi beni, se così è di necessità, e si tolga un male, che li supera di gran lunga. Portate su ciò, vi prego, la vostra attenzione. Io non vi dico già, che lo sciogliere il vincolo che tiene unita in perpetuo una galleria non possa essere una cosa piuttosto dannosa, che utile; poichè convengo bene, che è meglio che una collezione di capi d'opera stia tutta intieramente in un luogo, di quello che sia dispersa per la città medesima e anche per lo Stato: io ne convengo, ma vi ripeterò sempre volete, o non volete la legge? se voi mi direte che la legge la volete, io vi dirò che conviene che la vogliate eseguirle: e io non saprei vedere, come si potesse formare una legge eseguibile di svicolazione de' fidecommissi, senza che ne provengano infinite discordie e mali, quando si voglia tener ferma l'eccezione, sulla quale si disputa. Ed intendiamoci bene: io parlo di eccezione da comprendersi in questa legge fidecommissaria, perchè io ammetto che si possano, che si debbano far leggi per la conservazione di questi oggetti, e dico anzi, che le abbiamo, e sono state anche richiamate nella discussione di quest'oggi. Del resto, quando si vuol fare una legge abolitiva dei fidecommissi, bisogna per necessità subire le sue conseguenze. Io vi ho accennato nell'altra tornata che secondo lo spirito, la mente di questa legge devono essere assimilati tutti quelli, i quali vengano a conseguire un patrimonio: non vi deve essere più, per questo rapporto, il primogenito, il cadetto, ma devono essere tutti egualmente considerati in faccia alla legge, dovendo sparire il caso di vedere un'immensità di beni accumulati in un solo nel mentre che gli altri della stessa famiglia vanno languendo. Ciò posto, io vi diceva, avremo sollecito il caso che o per alienazione o per divisione i grandi colossi, che adesso sussistono andranno a ripartirsi in tante famiglie certamente se non povere, non però tali da poter nemmeno lontanamente paragonarsi con quello che sono attualmente. Noi avremo conseguito allora appunto uno dei benefizj, che si vogliono con la legge, cioè avremo ripartito la proprietà in una quantità di famiglie tanto più numerose di quello, che può essere in oggi. Con i vincoli fidecommissari, avremo ajutato il commercio, avremo fatto tutti quei beni, che in oggi in questi Stati soltanto rimangono problematici, perchè le altre Nazioni tutte, tutti gli altri Stati con pochissime eccezioni, hanno abolito gl'ingiusti vincoli fidecommissarij. Ma appunto quando questa divisione si sarà fatta, quando più persone dovranno venire a dividere un patrimonio, cosa si farà di queste collezioni. Sottrarremo noi al cadetto una parte del valore, che può essere anche immenso, di queste biblioteche, di queste gallerie, di questi capi d'opera, per darle intieramente al maggiore, ovvero vorremo noi che siano ripartite tra l'uno e l'altro egualmente? Io credo che noi vorremo che si osservi anche in questo l'egualianza. Ma questa sparirà se si vogliono le sopraddette cose. Perchè? Perchè questi musei, queste gallerie, sono precisamente di un valore tanto forte che molte volte costituiscono la parte più rilevante del patrimonio, che si va a dividere. Ma pure supponiamo ancora, che per un amore alle belle arti si vo-

glia commettere quest'ingiustizia. Si sottragga al cadetto, e si dia al primogenito; credete di aver fatto tutto? O no certo. Il primogenito, a meno che voi non gli preleviate un quantitativo così grande da potersi mettere nel caso di ostentare senza ridicolo lusso questi grandi tesori, ch'egli ha in casa, vi ringrazierà di questi tesori medesimi, poichè egli non vorrà al certo passeggiare, come vi dissi altra volta, in mezzo ai suoi quadri, ed alle statue, intantochè è mancante di tutto, o di parte del necessario alla vita. Queste non sono cose poetiche, sono intieramente prosaiche. Io conosco bene, che molte di queste verità non possono a tutti andare a genio, ma vi farò sempre la stessa domanda. Volete, o non volete la legge? Se volete la legge, non può farsi la eccezione che si richiede: l'eccezione non può prendersi in considerazione, che in rapporto all'impedire la dispersione. La dispersione è vietata dalla legge attuale, anche per quei capolavori che non costituiscono collezione. Se credete necessario di fare delle altre leggi, le quali vincolino anche maggiormente, e portino la impossibilità assoluta di disperdere all'estero questi monumenti, potrà la Camera farlo; ma quando volesse compilare una legge abolitiva delle sostituzioni in massima, e in pari tempo volesse tener fermo il principio di mantenerle sulle collezioni delle quali si parla, io dico e ripeto, per le ragioni che ho dette in questo e nell'altro Consiglio, che sarebbe meglio rinunziare affatto alla legge.

Voti. — Ai voti, ai voti.

Bianchini. — Vi sono degli emendamenti.

Il Presidente. — Esistono alcune proposizioni di emendamento. Il Consiglio è pregato di ascoltarle, e di prenderle in considerazione.

Bianchini. — Il sig. Ministro del Commercio mi ha lasciato una sua proposizione, pregando che fosse lottata, ed esaminata dalla Camera (Legge) « Propongo, che la Camera dei Deputati, ritenendo per valida la legge del 2 ottobre 1802, sulla proibizione di estrarre dallo Stato i capi d'opera di belle arti e quant'altro si contiene in quel Chirografo relativamente a quest'oggetto, inviti la Commissione, che fu destinata ad esaminare la legge sull'abolizione delle sostituzioni, a formulare un articolo addizionale, in cui si richiami la legge del 2 ottobre 1802, aggiungendo un aumento sulla somma di diecimila scudi annui, destinata all'acquisto dei capi d'opera antichi e moderni, che si volessero vendere dai proprietari. »

Bonaparte. — Non ha che far niente colla legge che discutiamo. A voti l'articolo.

Bianchini. — Io ancora avrei da fare una proposizione, che accolta, non sarei alieno di rimetterla alla Commissione, se il Consiglio lo vuole, (la legge) « Propongo che l'alienazione delle raccolte gentilizie sia sospesa sinchè il Governo, maturamente esaminandole, non abbia scelte le opere convenienti a comprarsi per compiere la Galleria nazionale. »

Bonaparte. — Mi sembra che anche questo non abbia che fare colla legge che discutiamo.

(Il Segretario Bianchini legge una proposizione del Deputato Serafini concepita come appresso:

« Restano fermi a pubblico vantaggio i vincoli fidecommissari sulle grandi collezioni di arti, scienze, e non viene ad alcuno impedito di sottoporre ad eguale vincolo altre simili collezioni; come è in facoltà di ogni possessore di esse, di cederle al rispettivo Municipio, per esonerarsi di ogni peso a di loro favore. »

Bonaparte. — Questo è un emendamento che va preso in considerazione, ma guasta, secondo me, la legge, e spero che la Camera lo respingerà. Ciò non toglie però che si passi a voti, quante volte venga appoggiato.

Voti. — (Ai voti ai voti.)

Arnellini. — È costume in tutte le leggi più gravi, e più importanti, che dopo fatta una seria discussione nella Camera, qualche Membro della Commissione, ed in ispezial modo il relatore, prenda la parola, riepiloghi in qualche modo tutte le fasi del dibattimento, e pronunzi il suo sentimento, come ciascun altro deputato. Più dunque per soddisfare a questo dovere, che per bisogno di convinzione del Consiglio; io dirò qualche cosa sopra questa gravissima materia.

Non so, se siasi ancora bastantemente penetrato a fondo l'importanza dell'abolizione dei vincoli fidecommissarij. Se si riflette bene alla gravità delle sue conseguenze, sarà difficile che possa farsi qualche eccezione anche relativamente agli oggetti preziosi che riguardano le arti, e le scienze. I fidecommissi sono aboliti, i vincoli fidecommissarij sono esclusi dalla legge attuale, perchè sono primieramente contro la giustizia; la facoltà di testare è limitata semplicemente ad uno, o più successori, e legatari. Su qual fondamento può autorizzarsi, secondo le relazioni più elementari dello stato sociale, di disporre sui loro beni da generazione in generazione, alterando l'ordine delle successioni, e disposizioni successive, privando della facoltà di alienare, e di testare per secoli e secoli migliaia di altri esseri; mettendo in somma fuori di commercio una quantità di patrimoni, i quali vi circolerebbero liberamente, che appartengono alle generazioni viventi, e che non sono più sotto la proprietà di padroni da tanti tempi trapassati ed esciti dal consorzio umano. E ciò per sacrificar tutto alla conserva-

zione di un cognome, e perpetuare una memoria, che non ha altro mezzo di aspirare alla immortalità. Il fidecommissario è contrario allo spirito stesso di proprietà, perchè realmente lo stesso gravato non è un vero proprietario, non è che un usufruttuario di beni ad altra persona spettanti e destinati dopo la sua morte. Buon per lui se sono i figli, i fratelli chiamati a succedergli, ma quante volte sarà un remoto trasversale, un estraneo, un convento, un monastero? Sono contrari allo spirito di famiglia per il privilegio di uno e l'esclusione degli altri, per l'indipendenza che inducono del figlio dal padre, il quale non ha mezzi colla libertà delle sostanze di prediligere, di premiare, o di mostrare disapprovazione, a tenore della condotta domestica. Sono in opposizione col principio dell'egualianza sociale coll'interesse dell'industria, dell'agricoltura, e dell'economia . . .

Permettete che vi preghi d'internarvi a dovere in quest'analisi di tante ragioni, che fanno vedere la mostruosità di questa istituzione dell'egoismo e della barbarie feudale. Dopo ciò entriamo francamente nella questione. Io domanderei a questi Signori, i quali credono, che si debbano conservare alcuni oggetti privilegiati per interesse municipale, sotto il vincolo della sostituzione, qual mezzo vi vorrà per poterli conservare? Bisognerà lasciarli alle famiglie, le quali ne sono in possesso, o farne un dono al pubblico. Nel primo caso qual sarà il partito che prenderete? Lasciare il patrimonio del fidecommissario tutto intero a quello che resterà possessore delle raccolte di tali oggetti? È stato già riflettuto da alcuno de' preopinanti, che se si riducesse il gravato al semplice possesso di un museo, di una galleria, o di una biblioteca per custodirla o guardarla come un eunuco, sarebbe obbligato a passeggiare per questi magnifici locali a stomaco digiuno, e per conseguenza sarebbe ciò una vera derisione. Una delle due: o è necessario di mantenerlo in tutto il possesso dell'antico fidecommissario, ed allora si cadrebbe nell'assurdo di sacrificare alla tirannia delle sostituzioni una massa grande di beni, e di conservare e perpetuare lo spettacolo e l'anacronismo dell'odiosa aristocrazia in un solo paese, o bisognerebbe sperare, che questi uomini dovessero conservare per sempre le glorie delle arti, e tutt'altro senza poter avere altri mezzi per sostenerne le spese, e perfino di quei per nutrirsi e sfamarsi. Vorreste farne un presente al pubblico? sarebbe una confisca, sarebbe uno spoglio, sarebbe privare non solo il possessore attuale, ma anche tutta la sua famiglia di un retaggio legittimo, e di una proprietà di cospicui valori, i quali potrebbero formare la risorsa più sostanziale della famiglia. Non saprei quali altri mezzi si possano introdurre, quali altre strade si possano aprire per potere preservare questi oggetti senza urtare o nell'assurdo di conservare l'istituzione che vogliamo abolire, o nell'ingiustizia della confisca e dell'usurpazione. L'ora tarda, e l'attenzione stanca del Consiglio mi vietano di sviluppare ulteriormente l'argomento, come avrei desiderato, dopo avervi seriamente meditato sopra. Concludo di non trovare altro partito, che lasciare la legge, come si propone dalla Commissione, e di non fare alcuna eccezione per motivo degli oggetti suddetti. Altra volta, se vi sarà luogo, rileverò la esagerazione de' pretesi inconvenienti su questo punto. (Voti. — Ai voti, ai voti.)

(Si fa osservare che mancano alcuni Deputati, e che la Camera non è più in numero.)

Il Presidente. — Manderò a voti l'emendamento Serafini, come quello, che più s'allontana dal testo della legge.

Bonaparte (dopo verificata la mancanza di numero.) — In questo caso domanderò, che sia registrato nel Processo verbale, ed inserito anche in Gazzetta il nome di quelli, che, partendo, hanno fatto levar la Seduta.

Marcosanti. — Trattandosi di una discussione importantissima come questa, è bene che sia verificato il numero dei Deputati presenti.

Il Presidente. — Non essendo il numero più legale, la Seduta è sciolta. Annunzia che dimani vi sarà la Seduta, e invita il Segretario Bianchini a leggere l'ordine del giorno.



DELLA GAZZETTA DI ROMA

ROMA 30 Novembre.

PARTE UFFICIALE

ALTO CONSIGLIO

Tornata del dì 29 Novembre.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE
PRINCIPE ODESCALCHI.

La Seduta è aperta ad un'ora pomeridiana. — Sono presenti i signori Ministri dell'Istruzione pubblica (Presidente), del Commercio e Lavori pubblici, e delle Finanze.

Il Segretario Marchese Guiccioli dà lettura del Processo verbale della seduta precedente.

Il Presidente domanda se i signori dell'Alto Consiglio abbiano osservazioni da fare; e non essendovene stata alcuna, si ritiene per approvato.

Si fa dal Segretario l'appello nominale. I Consiglieri presenti sono 24.

Il Presidente invita a venire alla tribuna il Relatore della Commissione jeri incaricata di esaminare il Progetto di legge per la nuova emissione di Boni del Tesoro ipotecati sui beni Camerali.

Monsig. Mertel Relatore, salito alla tribuna, legge il seguente Rapporto:

Udite jeri, o Signori, il Ministro delle Finanze quando esponeva lo stato delle pubbliche Casse; quando faceva l'enumerazione delle partite attive e passive; quando narrava che mancavano ad esso tutte le risorse per proseguire nelle consuete spese dello Stato oltre il termine dello spirante mese; quando infine vi richiedeva, che come aveva già fatto il Consiglio dei Deputati, così Voi approvaste il Progetto di legge, col quale era autorizzata l'emissione di ulteriori Boni del Tesoro per la somma di sc. 600,000.

L'Alto Consiglio volendo conciliare le premure del Ministro per una sollecita deliberazione col dovere di accuratamente esaminare la questione per più lati di alta importanza, sospese la discussione di ogni altra materia, ed immediatamente in Comitato, e quindi nelle Sezioni, esaminò questo Progetto di legge, ivi ricevendo pure degli schiarimenti, per parte dello stesso Ministro. Scelta quindi una Commissione per fare il Rapporto, avendo questa nel breve spazio di tempo concesso eseguito l'incarico, a nome di essa ho l'onore di sottoporvi le seguenti osservazioni.

Da quanto espose il Ministro delle Finanze nella tornata di jeri, dai schiarimenti, dilucidazioni, e conteggi per di lui parte esibiti, risulta non avere esso mezzo alcuno, onde far fronte alle spese necessarie nel prossimo mese sull'ordinario andamento dello Stato. Come pure risulta che nelle attuali circostanze al Ministro, all'infuori di una ulteriore emissione di Boni del Tesoro, non presentasi alcuno di quei mezzi e rimedj finanziari, co' quali suole recarsi un riparo alle impreviste ed emergenti deficienze del Tesoro.

Posti noi in questa difficile sì ma ineluttabile posizione non potevamo non convenire in genere nella richiesta del Ministro delle Finanze. Mentre quantunque dolorosa cosa sia, così la passività dello Stato, che l'accrescere la quantità della moneta rappresentativa; tuttavia ciò era da adottarsi, allorché dall'altra parte stava l'imminente pericolo di gravi disordini, conseguenza sicura dello scioglimento della macchina governativa, che pure è conseguenza dell'assoluta chiusura delle pubbliche Casse, e della cessazione di ogni pagamento.

Amnesso così il principio in genere; esaminando poi in specie la detta domanda, come parte della Commissione opinava, di restringere per ora la detta emissione a sc. 500,000, addotta specialmente dal riflettere che i conteggi esibiti dal Ministro portavano che ad esso nell'ordinaria gestione dell'ultimo mese dell'anno approssimativamente mancavano sc. 513 mila; cosicchè sembrava non doversi accordare un credito oltre il bisogno, e che la differenza di sc. 13 mila poteva essere ripianata con il prodotto di alcune somme che in questo mese avrebbe incassato l'Erario, oltre quelle enunciate nei sudetti conteggi. La maggiorità però della Commissione opinava per accordare al Ministro l'emissione dei Boni per la somma richiesta, mentre rimaneva sempre esso responsabile della erogazione della somma concessa, e che la dif-

ferenza attiva sulla emissione dei Boni e la deficienza del Tesoro, avrebbe costituito il fondo di Cassa per principiare l'esercizio del 1849.

Recavasi quindi l'esame della Commissione alla sicurezza o garanzia che presentato avrebbero quei Boni, condizione principale onde godessero di quel credito e di quella fiducia, che è essenziale requisito della moneta rappresentativa. Il Ministro esibiva uno stato dei fondi da ipotecarsi ascendente al valore di sc. 597,928 19. Quindi il valore indicato di poco inferiore sarebbe al valore nominale dei Boni. Questo valore però per la quantità di sc. 103,538 99. era desunto dall'estimo contestuale: per la quantità poi di sc. 492,389 19 era desunto dai redditi attuali innalzati al cento per cinque. Qui pure una parte della Commissione opinava che l'ipoteca dei fondi descritti in quell'elenco presentasse una garanzia eguale a quella che hanno gli altri Boni, quando la somma da emettersi si limitasse a sc. 500 mila soltanto, calcolando che il di più che apparisce esservi nel valore dei Fondi corrisponde a quella differenza che evvi fra il valore catastrale, ed il valore dedotto coll'innalzare la rendita al Capitale del cento per cinque, non che alla più lunga durata di questi Boni, e quindi ad un maggior cumulo di frutti che seco porteranno all'epoca della loro estinzione. La pluralità però della loro Commissione era di parere che detti fondi presentassero una sufficiente garanzia per l'intera somma dei sc. 600 mila, osservando che tenuissima si era la differenza fra il valore dei fondi, e la somma dei Boni: che il valore dei fondi poteva ben ritenersi maggiore di quello che annunciato era nella nota, attesochè non erano stati stimati alcuni cospicui edifici, i quali quantunque di poco o niun frutto, tuttavia meritano una considerazione.

Per le altre condizioni di questi Boni niuna osservazione cadeva, mentre in tutto i Boni da emettersi sono equiparati ai Boni che attualmente sono in corso.

Qualunque poi sia per essere la risoluzione dell'Alto Consiglio sulla maggiore o minore quantità da emettersi, la Commissione aderisce al voto esternato già da alcuni dei Consiglieri, che cioè il Ministro con ogni cura provveda ad una sistemazione della pubblica economia, ed alla possibile diminuzione delle spese, risultando dai conti succintamente mostrati dal Ministro delle Finanze, che l'esercizio del presente anno consumò già, oltre le rendite ordinarie, le vistosissime straordinarie risorse risultanti principalmente dalla emissione dei Boni, dagli anticipati tredicesimi della dativa, e dalla redenzione dei canoni.

Rimane in ultimo a parlare sulla forma dell'atto, per quale abbia luogo l'emissione dei Boni, esame per sè stesso ben rilevante, onde non indurre irregolari esempj o precedenti. Deve qui fare avvertire la Commissione non avere essa cognizione né della discussione fatta al Consiglio dei Deputati, né della forma dell'atto ivi adottata, mentre fu trasmessa la sola dispositiva della risoluzione coll'epigrafe Progetto di legge. Sembra però che nel caso debba adottarsi un atto in forma di Ordinanza Ministeriale, approvata quindi dai due Consigli deliberativi.

La presente emissione dei Boni essendo una misura strettamente necessaria per mantenere la quiete pubblica, e l'ordine dello Stato, non sembra esser dubbio che sia in facoltà del Ministero di ordinarla.

Ed a confermare quest'atto ministeriale riguardante l'ordinario andamento del Governo, richiesto dalla urgenza e dalla tranquillità pubblica, concorrerebbe l'approvazione dei due Consigli deliberanti.

Quindi la Commissione vi propone di approvare l'atto in forma di Ordinanza ministeriale con la seguente intestazione, come pure l'epigrafe dei Boni del Tesoro qui sottoposta.

IL CONSIGLIO DE' MINISTRI

Vista l'urgenza;
Ritenute le approvazioni dei due Consigli deliberativi dei giorni . . .
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

ORDINA:

Boni del Tesoro Pontificio aventi corso coattivo ed ipotecati sopra beni Camerali estinguibili in tre rate trimestrali da cominciare dopo l'ultima di quelli delle 10 serie che precedono, in virtù di speciale atto del Consiglio dei Ministri del giorno . . . approvato con deliberazione del Consiglio dei Deputati

del giorno . . . e dell'Alto Consiglio del giorno . . . esibiti negli Atti dell'Appollonj Segretario e Cancelliere il giorno . . .

La Commissione è composta dei Consiglieri

Monsig. DI PIETRO.
Principe ALTIERI.
March. GUICCIOLI.
March. PAOLUCCI.
Monsig. MERTEL Relatore.

Il Presidente dichiara essere sovr'esso Rapporto aperta la discussione.

Ministro delle Finanze. — Sono pienamente contento della relazione che si è compiuto di fare l'onorevole Membro dell'Alto Consiglio che ora scende dalla tribuna; ed io ne rendo a questo illustre Consesso i miei sinceri ringraziamenti. Una sola osservazione avrei da fare per ciò che riguarda l'epigrafe; ma credo non vi sarà difficoltà che, oltre alle deliberazioni de' Consigli, si possa aggiungere anche l'atto del Consiglio de' Ministri. Una maggiore difficoltà mi nasce da questo; cioè che invece di ordinanza deve porsi legge; ed ecco d'onde traggio la difficoltà. L'ordinanza deve sempre aver luogo. Il Ministero a cui è rimessa l'esecuzione della legge, deve fare l'ordinanza, e affiggerla siccome ordinanza: questa però viene sempre in conseguenza di una legge. Oggi l'ordinanza proposta dall'Alto Consiglio è ne' termini appunto nei quali essa deve essere pubblicata. Non dissento che si debba ammettere in tali termini appunto. Questa sarà l'ordinanza: che vista l'urgenza ec. visto ec. ordina ec. Ma però l'ordinanza è in conseguenza di una legge. E la legge deve essere stabilita dai due Consigli deliberanti. Facio questa osservazione, affinché i Signori dell'Alto Consiglio determinino sopra questo, perchè non vorrei che i Boni andassero in circolazione senza la legge.

Monsig. Mertel. — Farò un'osservazione in via di regolarità. La Commissione ha risposto a quanto diceva il sig. Ministro delle Finanze. La Commissione ha preso questo temperamento, basandosi sull'articolo 34 dello Statuto Fondamentale. (Legge il citato articolo 34.)

Ministro delle Finanze. — Convengo pienamente in questo articolo, ma non saprei come sanare un difetto a cui non si può rimediare. Vorrà dire che andremmo sempre avanti con un'ordinanza, che non ha legge da cui derivi.

Principe Rospigliosi. — La stessa difficoltà ci sarebbe se s'intitolasse Progetto di legge. Dunque, quando si abbia da prendere un mezzo termine, mi pare che tanto valga il nominarla ordinanza, quanto Progetto di legge.

Ministro delle Finanze. — Mi permetterei di osservare, che questa legge sarebbe legge per oggi; giacchè non potendosi compiere col voto sovrano, resterebbe compiuta con l'approvazione dei due Consigli deliberanti. Ma a me sembra che debba sempre emanarsi in forza di una legge. Se questa legge poi sia giusta o ingiusta, sia piena o non piena, questo resterà da vedersi; ma però deve sempre chiamarsi legge, perchè dalla legge prenderà forza naturalmente l'ordinanza. Ma il far ciò con semplice ordinanza, sarebbe una forma totalmente nuova.

Monsig. Mertel. — Non ho creduto che fosse un atto meramente governativo, un atto straordinario: ha creduto la Commissione che questa fosse una misura di ordinanza, una misura governativa e straordinaria, e come tale, attesa l'urgenza, che la potesse fare il Ministero con ordinanza ministeriale. Quanto alla legge, stante la chiara disposizione dello Statuto Fondamentale, credeva che non fosse in facoltà del Consiglio di potervi derogare.

Ministro delle Finanze. — Ma in questo poi siamo pienamente in opposizione. Se credono le SS. LL. che vi si possa derogare, allora bisogna che l'atto proposto sia addimandato legge: se credono che non si possa derogare, il Ministero non prenderà sopra di sè la responsabilità di voler fare per ordinanza quello che si deve fare per legge. E per me poi, oggi che vedo le cose e la discussione portata a questo punto, e chiarite le idee in questo senso (lo dico anche in nome de' miei Colleghi); io rifiuto espressamente di assumere una tale responsabilità, ed insisto perchè l'atto si debba dichiarare assolutamente legge, qualunque sia il valore che questa legge sarà per avere.

Principe Corsini. — Mi pare che l'articolo dei

660 mila scudi sia una misura d'urgenza, e che una misura essenziale sia una legge: la legge è il principio, l'ordinanza è la conseguenza. Insisto, per parte mia, che si debba su tal punto stabilire una legge. Se non vi può pel momento intervenire l'autorizzazione Sovrana, egli è per una circostanza indipendente affatto dalla nostra volontà, e che deriva unicamente dallo stato attuale delle cose.

Ministro delle Finanze. — Io dunque insisto perchè sia dichiarata legge; giacchè vedrei una grandissima responsabilità pel Ministero, qualora si facesse lecito di emettere de' nuovi Boni senza una legge.

Prof. De Mattheis. — Io veramente non sono legale; ma mi pare che questa sia una questione poco significante. Legge! progetto di legge! ordinanza!... « Il Ministero, col consenso dei due Consigli deliberanti, decreta quanto segue. » Cosa c'è bisogno di andare a ripetere legge? La circostanza! la necessità! l'urgenza! ecco tutto. Il Ministero decreta senza tante formalità: tutta la sanzione Sovrana è nell'urgenza. **Il Consiglio dei Ministri, udite le Camere, vista l'urgenza, decreta ec. ec.**

Ministro delle Finanze. — Se la questione non fosse stata elevata, la cosa poteva forse camminare; ma oggi che si è elevata, bisogna stabilire che questa è legge, giacchè il Ministero non vorrà mai assumere una tale responsabilità.

Prof. De Mattheis. — Ma quando si dice decreta, si dice tutto, e tutti obbediranno. (Il Presidente vorrebbe far procedere alla votazione sul titolo che si controverle.)

Ministro delle Finanze. — Io annunzio francamente che la responsabilità di fare ordinanza senza legge, sopra di me non l'assumo.

Monsig. Gnoli. — Se non m'inganno, la divergenza delle opinioni nasce qui soltanto da un diverso modo di vedere il passato. Con delle disposizioni precedenti noi abbiamo riconosciuto di trovarci in uno stato definitivamente eccezionale; abbiamo riconosciuta la necessità di agire, qualunque sieno gli intralci che i casi hanno messo alla nostra azione. Quando abbiamo bene conosciuto e convenuto in questa massima, ne viene da questa medesima, che quanto è giusta la insistenza del Ministero, altrettanto noi ci dobbiamo prestare alle misure che da esso ci vengono proposte. Noi non abbiamo presentemente altro potere se non il potere legislativo, il quale risiede nei due Consigli; e il potere esecutivo, che risiede nel Consiglio de' Ministri, con qualunque aumento di facoltà per le circostanze straordinarie, e per quei bisogni che tutti conoscono. Quando, pertanto, si è questo lo stato delle cose, io credo (torno a ripeterlo) che sia giustissima l'insistenza del Ministero; e che in vista della necessità, possiamo benissimo aderire alle istanze sue. E vero che osta l'articolo 34 dello Statuto; ma è vero altresì, che nelle circostanze straordinarie vi è la legge maggiore di tutte, la quale autorizza a dover sostenere il governo; e per sostenere il governo, bisogna che questo abbia la facoltà di fare delle leggi. Io dico, pertanto, che si possa in questo caso dichiarare come progetto di legge la proposta del sig. Ministro.

(Il Presidente vuole di nuovo mandare a partito, se debba chiamarsi legge o ordinanza.)

Prof. De Mattheis. — Ma chi non volesse nè l'una parola nè l'altra? (Bisbiglio.)

Il Presidente (a voce alta.) — Quelli che convengono che si debba chiamar legge si alzano: quelli che opinano che si debba chiamare semplicemente ordinanza, restino a sedere.

Diciotto Consiglieri si alzano. — Il Segretario proclama che il risultato della votazione è stato favorevole al nome di legge. — Qui il Presidente del Consiglio dei Ministri fa osservare, che avendo interloquuto sulla proposta i due Consigli legislativi, essa non poteva più denominarsi altrimenti che legge.

Il Presidente. — È aperta la discussione in genere sul Progetto di legge. (Nessuno domanda la parola.) Si passerà dunque all'esame della medesima in ispecie, cioè articolo per articolo.

Il Segretario legge uno dopo l'altro i quattro articoli dei quali è composta la legge, e che sono tutti unanimemente approvati.

Il Presidente. — Ora si passerà alla votazione della intera legge, secondo il Regolamento, a voti segreti.

Essendosi proceduto anche a questa votazione, ne risultano voti bianchi 23, e 1 solo nero. — Il Presidente, dopo eseguita la controprova, proclama che la legge è stata ammessa alla maggioranza sopraddetta.

Il Presidente. — Secondo l'ordine del giorno, si passerà a discutere il Progetto di legge sull'organizzazione dei Corpi speciali della Guardia Civica. Il signor Segretario è pregato a rileggere il Rapporto già fatto dalla Commissione.

Il Segretario Guiccioli legge il Rapporto già inserito nel Supplemento al n. 239 della Gazzetta Ufficiale.

Qui sono usciti dalla Sala i sigg. Ministri delle Finanze, e del Commercio e Lavori pubblici.

Il Presidente. — È aperta la discussione in genere sul Progetto di legge. Vi è alcuno che domandi la parola?

Prof. Cavalieri. — Vedo che avvedutamente la Commissione ha ricordato un regolamento speciale del Marzo di questo anno per l'organizzazione di un corpo speciale di artiglieria già effettuato in questa Capitale; ed ha esposto, desiderato ed inculcato, che la

disposizione di quell'articolo speciale si debba intendere applicata in generale, o applicabile, ai corpi della stessa categoria che potranno essere organizzati nel resto dello stato. Io veggio però, che nel progetto di legge sull'organizzazione dei corpi speciali della Guardia Civica, sulla quale si apre la discussione, e sopra cui dovranno prendersi le nostre deliberazioni, non è menzionato affatto quel regolamento speciale dell'artiglieria di Roma; e mi parrebbe che, a tenore appunto di quanto la Commissione ha osservato, si dovesse vedere dove introdurre, come convenientemente inclusa, una menzione del medesimo regolamento anteriore per l'artiglieria civica di Roma, affinché possa esser di norma anche per i piccoli corpi di artiglieria che potessero essere organizzati nelle province.

Principe Rospigliosi. — Pare che questo regolamento sia appunto applicabile per tutto lo Stato ai corpi speciali della Guardia Civica.

Prof. Cavalieri. — Sarà così, ma questo regolamento non è richiamato nel testo della legge.

Principe Rospigliosi. — Basta che in qualche modo vi sia accennato.

Il Presidente. — Mi sembra che si possa passare alla discussione speciale, articolo per articolo, ed allora avrà luogo l'osservazione del Prof. Cavalieri; osservazione che potrà discutersi quando si verrà all'articolo a cui riguarda.

Marchese Guiccioli. — Convengono, dunque, che si abbia per chiusa la discussione generale? (Non rispondendo alcuno, si dà lettura del 1° articolo del Progetto di legge; il quale messo a voti, resta approvato con 2 soli voti contrarj.)

(Il Segretario legge quindi il 2° articolo.)

Principe Rospigliosi. — Farò riflettere che su questo articolo vi è nel Rapporto una piccola differenza, riguardo al numero delle teste, cioè da 100 a 120; e ciò non è perfettamente analogo a questa modula: per conseguenza, bisognerebbe mandare a partito l'articolo del Rapporto e la modula inserita, per vedere a quale l'Alto Consiglio voglia dare la preferenza.

(Il Segretario rilegge il paragrafo del Rapporto che vi ha relazione.)

Principe Rospigliosi. — Con questo paragrafo la Commissione propone un emendamento, col quale anche il numero dei marescialli d'alloggio viene ridotto a 6, e quello dei brigadiere a 12. La saviezza del Consiglio deciderà sulla variazione proposta.

Il Presidente. — In tal caso, bisognerà passare a votazione l'emendamento proposto nell'esame della legge: e perciò, chi conviene nell'emendamento fatto dalla Commissione, si alzi in piedi; chi ne disconviene, rimanga seduto.

(L'emendamento è ammesso: dopo di che si mette a voti l'articolo 2 colla variante fattasi, che resta pure approvato.)

Monsig. Gnoli. — Domanderei una sola cosa. Da quel che ho inteso, mi dicono che le trombe quando si abbia una compagnia che si possa dir completa, non deve mai essere una sola, ma due. Qui, nel caso di 75 uomini, sarebbe una tromba sola. Non so se questa osservazione sia giusta. Domando solo se è necessario che ogni compagnia abbia due trombe.

Principe Gabrielli. — Sì, se la Compagnia è formata di 120 uomini.

Professor Cavalieri. — Dai 100 in poi cominciano le due trombe.

(Il Segretario legge l'articolo 3.)

Principe Rospigliosi. — Qui può aver luogo l'osservazione fatta dal sig. Professor Cavalieri: ma rifletto che nel secondo paragrafo del proemio si dice: ogni corpo avrà il suo regolamento approvato dal Ministero dell'Interno; e che fra tutti essi Regolamenti, si procurerà la maggiore possibile uniformità. Per conseguenza, il Ministro dell'Interno avrà cura di applicare il regolamento già stabilito in Roma ai corpi speciali delle Guardie Civiche che si andranno formando nello Stato.

Prof. Cavalieri. — Ma questo proemio stesso non suppone che esista un Regolamento; e perciò proporrei che qui si facesse un emendamento; e invece di far prevedere come cosa futura, che in Roma abbia ad istituirsi questo Corpo speciale, bisognerebbe addurlo come un fatto già esistente: perchè non solo esiste il Regolamento, ma esiste ancora l'Artiglieria Civica; e nell'emendamento potrebbe dirsi presso a poco così: In Roma il corpo di artiglieria Civica è già organizzato con uno speciale Regolamento, che viene confermato; e questo Regolamento potrà servire di norma per i Corpi da istituirsi nelle province dello Stato.

Principe Rospigliosi. — Credo che la Commissione non abbia difficoltà di aderire a ciò.

Marchese Guiccioli. — Ma allora io credo che nelle province bisognerebbe tenere il Regolamento di Roma; e questo forse non so se sarebbe conciliabile colle circostanze particolari di ciascuna provincia. E quindi io trovo ben fatto d'indicare a questo luogo il Regolamento vigente in Roma; ma il dire che si debba possibilmente stare a quello, mi sembra alquanto azzardato.

Principe Rospigliosi. — Tanto più che il Ministro dell'Interno è invitato ad applicarlo a seconda delle circostanze de' tempi e de' luoghi; nè crederei che dovesse restringersi al Ministero questa facoltà di modificarlo.

Il Presidente. — Il sig. Prof. Cavalieri è invitato a formulare il suo emendamento.

(Il Prof. Cavalieri scrive l'emendamento, e poi legge):

« Esistendo già per Roma uno speciale Regolamento dell'Artiglieria Civica, un'Ordinanza Ministeriale potrà prescrivere la formazione e l'armamento delle Compagnie di Civica della stessa arma per altre città dello Stato, con Regolamenti analoghi a quello di Roma, con quelle variazioni che potranno essere richieste delle particolari circostanze dei luoghi. »

Marchese Guiccioli. — Ma mi pare che nel proemio si dica, che possibilmente si studi di mantenere la maggiore uniformità, per quanto lo consentiranno le differenze di numero, di mezzi e di luoghi. Sembra dunque che in gran parte siasi provvisto all'uniformità.

Principe Orsini. — Sembra però che l'uniformità sia qui un principio astratto. Secondo l'emendamento proposto, questa uniformità diventerebbe concreta.

Marchese Guiccioli. — Ma sarà molto più difficile l'adottare negli altri luoghi il Regolamento che serve alla Capitale. Con ciò daremo una legge, imposteremo una restrizione al Ministero.

Principe Orsini. — Si ammettano i principj generali, adattando poi secondo le circostanze le speciali disposizioni.

Marchese Guiccioli. — A me pare che il bene della cosa consista nell'uniformità. Se quest'uniformità non si potesse trovare, se non che spostando in alcuna parte le disposizioni di questo Regolamento...

Principe Orsini (interrampendo.) — Pare che ne sia in diritto la Guardia Civica di Roma.

Marchese Guiccioli. — La Guardia Civica di Roma sì, ma non quella dello Stato.

Il Presidente. — Chi conviene nell'emendamento del Prof. Cavalieri, si alzi.

L'emendamento è ammesso. — Si domanda dove questo emendamento debba situarsi nel testo, e si conviene che pongasi come un paragrafo di aggiunta all'articolo 3. — Si passa quindi a voti l'intero articolo 3; che resta pure approvato.

Il Segretario legge poi gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, che tutti vengono ammessi a gran maggioranza di voti, e senza alcuna osservazione.

Il Presidente. — Si passerà ora alla votazione di tutta la legge; e questo a voti segreti.

Marchese Guiccioli. — Ma io adesso proporrei che, in conseguenza dell'aggiunta del Prof. Cavalieri all'art. 3, dovessimo fare una qualche variante al preambolo di questo Progetto di legge; poichè qui vi sarebbe contraddizione (legge).

Prof. Cavalieri. — Non vi sarebbe veramente contraddizione. Questa è la massima fondamentale; e l'altra è un'osservazione speciale.

Marchese Guiccioli. — Se non si crede necessario, io desisto dalla mia osservazione.

Si passa alla votazione segreta dell'intera legge, la quale resta approvata, con soli 3 voti contrarj. La controprova conferma questo risultato.

Il Presidente. — Il Relatore della Commissione per esaminare il Progetto di legge sull'abolizione delle Commissioni e Tribunali eccezionali, è pregato a farne al Consiglio la lettura.

(**Monsig. Mertel, Relatore, legge dalla tribuna.**)

Signori!
Causa di lamenti e di accuse verso il Governo erano state le Commissioni e Tribunali straordinarij, che per alcuni dati fatti e delitti erano stati temporaneamente creati, ed alcune volte anche dopo che avvenuti erano i fatti dei quali que' Tribunali erano chiamati a giudicare. Queste lagnanze erano pure comuni alla deputazione di Tribunali o Giudici ai quali straordinariamente fosse delegata la contenziosa cognizione di una o più vertenze civili fra alcuni individui.

Lo Statuto fondamentale, seguendo i principj adottati in altri stati costituzionali, nell'Art. 4 così dispone: « Non saranno istituiti Tribunali o Commissioni straordinarie. Ognuno, in materia tanto civile quanto criminale, sarà giudicato dal Tribunale espressamente determinato dalla legge. »

Per togliere ogni dubbio sulla pretesa che le Commissioni e Tribunali straordinarij creati anteriormente alla attivazione dello Statuto proseguire potessero nell'esercizio delle loro attribuzioni, il Consiglio di Stato propose un progetto di legge, che con alcune modificazioni fu approvato dal Consiglio dei Deputati, come Voi, Signori, ben conoscete per le stampe già distribuite.

Portata quindi tale legge all'Alto Consiglio, ho ora l'onore di esporvi il parere della Commissione deputata dopo la discussione nelle Sezioni.

Sulla questione principale, se lo Statuto con l'Articolo 4, combinato coll'Art. 69, abbia non solo proibito la istituzione ulteriore delle Commissioni o Tribunali straordinarij, ma pure tolti di mezzo quelli che allora esistevano, il parere della Vostra Commissione era unanime per l'affermativa. E specialmente tale conclusione deduceva dallo spirito dello Statuto. Sembrava però che ciò dedurre anche si potesse dalle parole dello stesso Statuto. Mentre lo Statuto non disse soltanto che non saranno istituiti Tribunali o Commissioni straordinarie; ma progredi più

oltre, e con successiva e distinta disposizione sancì, che ognuno, in materia tanto civile quanto criminale, sarà giudicato dal Tribunale espressamente determinato dalla legge. Che importa, dunque, se lo Statuto non ha esplicitamente abrogate le Commissioni e Tribunali straordinarij, quando ciò necessariamente ne conseguiva da quella disposizione con la quale tolse a quelle straordinarie giurisdizioni ogni materia sulla quale esercitare potessero il di loro potere? Se dal 5 Giugno in poi, ognuno doveva essere giudicato dal Tribunale espressamente determinato dalla legge, come poteva con questa disposizione conciliarsi l'ulteriore esercizio dei Tribunali e Commissioni straordinarie?

Posto questo principio, ne discendeva, che non solo tutte le cause da introdursi dopo l'attivazione dello Statuto dovessero deferirsi ai Tribunali ordinarij, ossia a quelli destinati dal Regolamento Organico e di Procedura Criminale, ma che a questi stessi Tribunali dovessero rimettersi quelle cause che pendenti erano innanzi le straordinarie giurisdizioni; e che la remissione doveva essere nello stato e termini in cui le cause erano, il giorno in cui fu messo in vigore lo Statuto. Mentre; per la disposizione dello stesso Statuto, cessato essendo ogni potere di quei Tribunali Straordinarij, ne veniva di pieno dritto, che fossero nulli tutti gli atti posteriori.

Riflettevasi però, che ben dura cosa sarebbe se l'inquisito già o assoluto o dimesso in libertà provvisoria da una di quelle Commissioni o Tribunali, dovesse nuovamente subire lo squallore del carcere e l'ansia del giudizio, perchè la Sentenza a di lui favore dopo il 5 Giugno pronunziata, viene a mancare come nulla. Aderendo quindi al principio comunemente ricevuto, di non esasperare mai la pena data da una Sentenza che fosse pure riconosciuta nulla; proponevasi di stabilire, che le sentenze di tali Commissioni e Tribunali si avessero come emanate da un Tribunale competente; allorchè avessero o assoluto o provvisoriamente dimesso l'inquisito. Non si credeva di fare alcuna distinzione fra le sentenze assolutorie, e quelle di semplice dimissione; mentre quanto alle prime, l'inquisito viene così ad acquistare una piena sicurezza: riconoscendosi poi le seconde nè più nè meno efficaci di quello che lo saranno se emanate da un Tribunale competente, rimangono così salvi i diritti che nel caso di tali sentenze la legge comune dà al prevenuto.

Uno dei relatori delle Sezioni proponeva di vieppiù garantire il prevenuto, prescrivendo che queste sentenze e decreti di libertà provvisoria dovessero essere nuovamente intimati dopo la promulgazione della presente legge, onde da tale intimazione avesse principio il termine di 24 ore a provvedersi come di diritto, per ottenere in via di ricorso la Sentenza assolutoria. Il rimanente della Commissione, mentre non disconveniva dal dare al prevenuto tal rimedio, opinava che di tali cose non si dovesse fare menzione nel testo della legge, ma che ciò osservare si dovesse nella esecuzione.

Mentre poi lo Statuto aveva disposto non solo per le materie criminali, ma ancora per quelle civili; e quantunque il proemio del progetto di legge accenni pure alle materie civili; tuttavia la dispositiva della legge di cui si tratta, in niun modo queste comprende. Sembra però espediente, che le materie civili siano espressamente comprese in questa legge dichiaratoria; tanto più che è certo in fatto, avere esistito alcune di tali Commissioni all'epoca dell'attivazione dello Statuto, ed essere quindi insorte delle questioni sulla di loro cessazione.

Non sembrava però, che lo Statuto comprendere mai possa nel detto Art. 4 l'abrogazione della giurisdizione della Sacra Consulta per le attribuzioni enunciate nell'Art. 2 del progetto di legge di cui si tratta. Quella giurisdizione era data espressamente alla Consulta dalla legge organica Criminale: quando, perciò, un prevenuto di delitti politici era tradotto al giudizio della Consulta, non era con ciò violato lo Statuto. Altro sono le Commissioni o Tribunali straordinarij, altro sono i Tribunali speciali: quelli, cioè, cui la legge ha attribuito la cognizione di alcune specie di delitti o contravvenzioni. Che se tutti i Governi costituzionali proscrivessero quelle giurisdizioni straordinarie, in pari tempo si procurò invero di diminuire, ma non furono mai del tutto tolte le speciali giurisdizioni; la conservazione d'alcuna delle quali fu invece stabilita: esempio per tutte ne sia la recentissima Costituzione francese.

Però, se non sembrava che le accennate attribuzioni della Consulta comprendere si dovessero nella legge presente in via di dichiaratoria, era pure unanime parere della vostra Commissione che cessare dovessero con legge decisoria. Dal che ne veniva, che gli atti di questo speciale Tribunale fermi rimangano, quantunque posteriori alla attivazione dello Statuto; mentre i poteri di essi cesseranno allora soltanto, quando il progetto sarà ridotto a legge, e questa sarà stata regolarmente promulgata.

Sembrò pure conveniente alla vostra Commissione di proporvi l'approvazione dell'art. 4 del Progetto di legge, approvato già dal Consiglio dei Deputati: e ciò per motivi dai quali fu indotto quel Consiglio ad aggiungere quell'articolo al Progetto di legge redatto dal Consiglio di Stato.

Invero, tanto l'abrogazione della disposizione le-

gislativa sopra alcune delle attribuzioni speciali della Consulta, e sull'abolizione delle pene speciali pe' rei di furto violento e dei servi di pena, più regolarmente avrebbero dato motivo ognuna ad una legge particolare, piuttosto che essere inserite in una legge dichiaratoria dello Statuto. In vista però della opportunità di tali disposizioni, e di una qualche connessione con le materie alle quali si riferisce la legge dichiaratoria, può bene ammettersi che queste siano ora sancite. In questa occasione, la Commissione crede di dovere manifestare un desiderio, perchè sia pure provveduto al modo col quale abbiano ad esercitarsi le speciali attribuzioni che ha la Consulta sulla osservanza delle leggi delle foreste, e sulle contravvenzioni sanitarie; come pure che un più ragionato sistema penitenziario subentri nel luogo delle speciali pene che il Progetto di legge si propone di abrogare.

In conseguenza dell'esposte osservazioni, quantunque nella sostanza si ritenga il Progetto di legge adottato dal Consiglio dei Deputati, tuttavia se ne rende necessaria una alquanto diversa redazione, ampliando il numero degli articoli, e dando ai medesimi un diverso ordine successivo. La vostra Commissione propone, quindi, la seguente redazione della dispositiva della legge; fermi rimanendo i motivi, e quanto altro precede la dispositiva nel Progetto del Consiglio di Stato, ed in quello votato e trasmesso dal Consiglio dei Deputati.

1. In virtù degli articoli 4 e 69 dello Statuto Fondamentale del 14 marzo 1848, si dichiarano abrogate e disciolte dal 5 giugno successivo tutte le Commissioni speciali e miste, e tutti i Tribunali straordinarij, istituiti tanto in Roma che in qualsivoglia altra Città o luogo dello Stato Pontificio, per giudicare eccezionalmente gl'individui prevenuti di qualsiasi delitto.

2. Conseguentemente, i Tribunali ordinarij giudicheranno nelle forme comuni tutte le cause da introdursi per qualsivoglia titolo criminale; ed a quelli saranno rimesse nello stato e termini in cui erano al 5 giugno le cause incoate e pendenti avanti le Commissioni e Tribunali straordinarij.

3. Non ostante il disposto del precedente articolo, se dopo il 5 giugno fosse stata emanata qualche sentenza con la quale l'inquisito fu assoluto o dimesso, si avrà questa come se fosse stata pronunziata da un Tribunale competente.

4. Il disposto dell'art. 1 e 2 è applicabile ai Tribunali, Commissioni e Giudici straordinarij per le materie civili contenziose.

5. In forza della presente legge, cessano nel Tribunale Supremo della Sacra Consulta le attribuzioni al medesimo accordate dal titolo X, art. 555 e segg., del Regolamento di Procedura Criminale 5 novembre 1831 in ordine ai delitti politici; e tali cause ivi pendenti saranno riassunte innanzi i Tribunali ordinarij nello stato e termini in cui saranno all'epoca della promulgazione della presente legge.

6. Rimangono del pari abolite le pene speciali pe' rei di furto violento e dei servi di pena, e vengono richiamate al codice penale vigente.

7. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione della presente legge.

La Commissione è composta dei Signori

Monsig. GNOLI
Monsig. DI PIETRO
Conte RONDININI
Principe ROSPIGLIOSI
Monsig. MERTEL Relatore.

Il Presidente. — Il presente Rapporto sarà stampato e presentato ai signori Consiglieri per la discussione, in genere e in specie, che si farà del medesimo nella futura tornata. Il Relatore della Commissione sul Progetto di arruolamento di 12 mila uomini esteri, è invitato alla tribuna.

(Il Principe Gabrielli, Relatore, legge dalla tribuna).

Signori.

Nella tornata dell'Alto Consiglio del giorno 2 del passato mese di Agosto, fu presentato un progetto di legge, sanzionato dal Consiglio dei signori Deputati, riguardante l'arruolamento di un corpo di milizia straniera fino al numero di uomini dodicimila.

L'Alto Consiglio nell'approvare in genere l'indicata proposta di legge, trattandosi di cosa assai delicata, specialmente per la composizione di questo corpo di esteri individui, fu da qualcuno di voi emesso il parere che il sig. Ministro delle armi presentasse un progetto da approvarsi: al quale opinamento lo stesso Ministro delle armi rispose, esprimendo la difficoltà di potervi dare sfogo con sollecitudine, a causa della necessità di effettuare varie ricerche presso straniere nazioni; ciò che abbisognando di un tempo non breve, domandava in precedenza l'approvazione della legge.

Varie altre osservazioni essendosi affacciate, il Ministro dell'Interno soggiunse, che, per far cessare un legittimo scrupolo, sarebbesi potuto deliberare il progettato arruolamento, aggiungendovi un paragrafo, che esso formulò nei seguenti termini: « Il Ministro delle armi presenterà nel tempo il più corto possibile il piano di arruolamento della legione straniera, e farà conoscere i patti e le condizioni di esso: la quale aggiunta il sig. Presidente del-

l'Alto Consiglio avendo sottoposta ai vostri voti, fu approvata a maggioranza.

Partecipata al Consiglio dei signori Deputati la esposta proposizione; questo, sentito il parere di una speciale Commissione nella tornata del giorno 9 agosto, convenne nei seguenti articoli, che la medesima propose, riguardanti le condizioni dirette a stabilire il governo del Corpo straniero, che dovia militare sotto le bandiere pontificie.

1. Il Corpo straniero di 12 mila uomini si assolda per combattere la guerra dell'indipendenza italiana ed a difesa dello Stato; e non mai per tutelare l'ordine interno, affidato alla Civica ed alla truppa indigena.

2. Questo Corpo estero servirà per tre anni, e meno, qualora prima termini la guerra della indipendenza.

3. Sarà esso corredato della maggior possibile artiglieria e cavalleria.

4. Il Ministro darà opera che il soldo di quest'armè estera sia equiparato possibilmente a quello della nostra truppa di linea.

5. Quando si arruolassero in tutto o in parte degli Svizzeri, i Commissarij a ciò incaricati cercheranno di assoldare circa mille carabinieri.

6. Se al momento della conclusione delle trattative, le Camere saranno aperte, il Ministero loro ne darà conto per ottenerne la sanzione. Se poi alla chiusura di esse le trattative non fossero ultimate, il Ministero darà conto al Consiglio dello stato in cui si trovano.

Sottoposti ora questi articoli all'esame delle Sezioni dell'Alto Consiglio, ed io incaricato dagli onorevoli miei Colleghi relatori delle medesime a riferirvi il risultato delle loro osservazioni; mi faccio un dovere di farvi conoscere, che la Commissione negli annunziati 5 articoli nulla ha trovato ad eccepire, vedendo con questi a sufficienza data evasione al paragrafo progettato dal sig. Ministro dell'Interno e da voi sanzionato; per cui la stessa Commissione è di parere di approvare le condizioni generali deliberate dal Consiglio dei signori Deputati nel proposto assoldamento dei 12 mila esteri; lasciando, per altro, all'avvedutezza del Ministero, e sotto la di lui responsabilità, il prenderne a calcolo la opportunità della esecuzione.

La Commissione è composta dei Signori

Principe ROSPIGLIOSI
Principe BARBERINI
Marchese GUICCIOLI
Conte MASTAI
P. GABRIELLI Relatore.

Il Presidente. — Anche questo Rapporto verrà stampato come l'antecedente. Adesso debbo comunicare all'Alto Consiglio un Rapporto dei Questori della Camera dei Deputati, per avere un fondo per alcune spese che occorrono a quel Consiglio. Il Consiglio l'ha rimesso a noi perchè si prenda in esame, per quindi deliberare; giacchè il Ministro delle Finanze ha ricusato di somministrare i fondi richiesti, senza la nostra approvazione.

(Il Segretario Guiccioli legge un dispaccio del Questore Pantaleoni, che accompagna il Rapporto.)

Il Presidente. — A me sembra che questo Rapporto non sia un Progetto di legge, e che per conseguenza non abbia bisogno della nostra approvazione; poichè sarebbe come un andare a fare il maestro di casa in casa d'altri.

Principe Corsini. — Questo riguarda meramente la parte amministrativa.

Il Presidente. — Sì, l'amministrativa; e per conseguenza, mi sembra che non abbiamo da prendere in discussione questa materia.

Marchese Guiccioli. — Se non fosse per istabilire che in simili cose ciascuna Camera fa da sé.

Principe Rospiigliosi. — Tanto dai nostri Regolamenti, quanto dall'esempio degli altri Stati costituzionali, risulta che le spese d'un Consiglio non abbiano da passare alla controlleria dell'altro.

Il Presidente domanda se tutti convengono che la Camera non abbia a discutere su quest'oggetto; e vengono dati unanimi segni di adesione. — Dopo di che, si è sciolta la seduta, essendo le ore due e tre quarti pomeridiane.

